

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2315

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

e col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2003

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	15
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)	»	16
Relazione tecnica	»	19
Disegno di legge	»	21
Testo dell’accordo	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione (ASA) tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Croazia, dall'altra, rappresenta uno degli strumenti del Processo di Stabilizzazione e di Associazione (PSA). (1) Quest'ultimo costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei cinque Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia) e mira a consolidare la stabilizzazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, nonché una maggiore cooperazione in numerosi settori compreso quello della giustizia e degli affari interni.

L'obiettivo di fondo del PSA è l'auspicio che i Paesi in questione riescano a portare a termine con successo il processo di transizione necessario per poter eventualmente avviare i negoziati di adesione all'Unione europea, come hanno fatto i Paesi dell'Europa centro-orientale.

Iter procedurale che ha portato alla firma dell'Accordo

Nelle sue conclusioni del 20 novembre 2000, il Consiglio ha adottato le direttive per il negoziato di un ASA che è stato avviato dalla Commissione a margine del Vertice di Zagabria il 24 novembre 2000.

(1) Previsto dalla Comunicazione della Commissione del 26 maggio 1999.

L'Accordo è stato parafato il 14 maggio 2001 e firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, contestualmente alla firma per l'Accordo interinale e all'approvazione della dichiarazione congiunta sul dialogo politico. Esso è stato ratificato dal Parlamento croato il 30 gennaio 2002 e dal Parlamento europeo, con parere conforme, il 12 dicembre 2001. Ad oggi, l'ASA è stato ratificato dai seguenti stati membri dell'Unione europea: Austria, Danimarca e Irlanda.

Motivazioni dell'Accordo

L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. Esso instaura un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, che tenga conto della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea. L'ASA favorisce inoltre lo sviluppo del commercio, degli investimenti e della cooperazione tra le Parti.

L'Accordo sancisce la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Croazia nel contesto politico ed economico dell'Europa, anche attraverso un ravvicinamento della legislazione croata nei settori pertinenti a quella della Comunità. A condizione di una corretta attuazione, in particolare per quanto riguarda la cooperazione regionale, l'ASA costituisce la premessa per l'evoluzione futura delle relazioni con la Croazia nella prospettiva di una sua ulteriore, progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione. L'Accordo riconosce infatti la qualità del Paese come potenziale candidato all'adesione all'Unione europea sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto

dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993.

Esame degli articoli

L'ASA instaura un'Associazione tra le Parti che mira a sviluppare le relazioni politiche tra le Parti medesime attraverso il dialogo politico; a sostenere gli sforzi della Croazia volti a sviluppare la cooperazione economica internazionale; a sostenere le iniziative croate volte a completare la transizione verso l'economia di mercato, a promuovere relazioni economiche armoniose e ad instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra le Parti compatibile con le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché a promuovere la cooperazione regionale (articolo 1). Tale Associazione verrà realizzata progressivamente e completamente entro sei anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 5).

L'ASA-Croazia è concluso per un periodo illimitato (articolo 124) (2) ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente l'espletamento delle procedure interne di recepimento (articolo 129). In attesa del compimento delle suddette procedure, ove determinate parti dell'Accordo entrino in vigore mediante un Accordo interinale, per «data di entrata in vigore del presente Accordo» si intende la data di entrata in vigore dell'Accordo interinale. In effetti il 29 ottobre 2001, contestualmente alla firma dell'ASA, il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla conclusione dell'Accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Croazia, dall'altra, che ha consentito l'entrata in vigore, a decorrere dal 1° marzo 2002, delle disposizioni in ma-

(2) Ciascuna delle Parti può tuttavia denunciare l'Accordo dandone notifica all'altra Parte. L'ASA cessa allora di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

teria di scambi e questioni connesse contenute nell'ASA.

Principi generali, dialogo politico, cooperazione regionale

I principi generali (Titolo I) cui si ispirano le Parti nell'attuazione dell'Associazione sono quelli del rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; dei principi del diritto internazionale, dello Stato di diritto, nonché quelli dell'economia di mercato (articolo 2). Ad essi vanno aggiunti i principi che derivano dal PSA, relativi alla promozione della pace e stabilità a livello internazionale e regionale, allo sviluppo di relazioni di buon vicinato (articolo 3), in particolare attraverso una cooperazione che avvenga anche mediante concessioni reciproche tra la Croazia e i suoi vicini in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché con lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti il rimpatrio dei profughi e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione illegale e traffici illegali (articolo 4).

Sulla base dell'Accordo, le Parti approfondiscono il dialogo politico bilaterale (Titolo II) che permetta la piena integrazione della Croazia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale riavvicinamento all'Unione europea. Il dialogo politico promuove in particolare: *i*) la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali; *ii*) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato; *iii*) la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa, anche nei settori contemplati dalla PESC (articolo 7). L'ASA prevede che il dialogo politico possa svolgersi a livello multilaterale e regionale (articolo 10). Esso si svolge in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione (CSA) ma su richiesta delle Parti, a livello di alti funzionari, attraverso i canali diplomatici esistenti, anche a livello multilaterale, nonché attraverso

qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidarlo, svilupparlo e intensificarlo (articolo 8).

Accanto alla collaborazione tra gli organi governativi, l'ASA prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, attraverso un apposito Comitato parlamentare di Stabilizzazione e Associazione (articolo 9).

In base all'Accordo, la Croazia si impegna a promuovere attivamente la cooperazione regionale (Titolo III) stipulando delle convenzioni bilaterali (3) entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo con gli altri Paesi che hanno già firmato un ASA (articolo 12). La Croazia si impegna altresì ad avviare la cooperazione con gli altri Paesi parti del PSA, nonché con i Paesi candidati all'adesione all'Unione europea, concludendo con essi una convenzione sulla cooperazione regionale (articoli 13-14).

Disposizioni commerciali

L'ASA è un Accordo commerciale preferenziale - pienamente compatibile con le disposizioni dell'OMC (articolo 6) - le cui disposizioni commerciali disciplinano, da un lato, la libera circolazione delle merci (Titolo IV) e, dall'altro, la circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali (Titolo V).

Libera circolazione delle merci (Titolo IV)

In conformità ai disposti dell'ASA, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo della durata massima di sei anni (articolo 15) dall'entrata in vigore dell'Accordo.

(3) Gli elementi principali di suddette convenzioni sono: il dialogo politico; l'instaurazione di una zona di libero scambio; concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone; disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, segnatamente in materia di giustizia e affari interni (articolo 12).

Per i prodotti industriali (esclusi i prodotti tessili e siderurgici per i quali è prevista una disciplina *ad hoc*), (4) i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente (MEE) relativi alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 17).

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli Allegati I e II, sono aboliti all'entrata in vigore dell'Accordo. Quelli relativi alle merci elencate negli Allegati I e II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo dei calendari specifici (articolo 18). Le restrizioni quantitative e le MEE sulle importazioni di merci originarie della Comunità sono abolite all'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18, paragrafo 4).

Ad effetto immediato dall'entrata in vigore dell'Accordo, inoltre, le Parti aboliscono nei loro scambi tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni (articolo 19); tutti i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente (OEE), nonché tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e le MEE (articolo 20).

La Croazia potrà, tuttavia, ove le condizioni economiche generali e la situazione dello specifico settore economico lo consentano, ridurre i suoi dazi doganali più rapidamente di quanto indicato (articolo 21).

Due Protocolli dell'Accordo (n. 1 e 2) disciplinano il regime applicabile ai prodotti tessili e a quelli siderurgici da essi rispettivamente contemplati (articoli 22-23).

Dopo una prima definizione dei prodotti agricoli e della pesca (articolo 24) l'ASA prevede un'abolizione reciproca tra le Parti, a contare dall'entrata in vigore dell'Accordo, di tutte le restrizioni quantitative sulle impor-

(4) Vedasi Protocollo n. 1 sui tessili e i capi di abbigliamento e Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici.

tazioni di detti prodotti e le MEE (articolo 26). Il Protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati, ivi elencati.

La Comunità abolisce i dazi doganali e gli OEE sulle importazioni di alcune categorie di prodotti agricoli originari della Croazia, diversi dagli animali vivi della specie bovina, dalle carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, nonché congelate e da alcuni vini. Per i prodotti relativi agli ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, nonché frutta commestibile, scorze di agrumi o di meloni, viene eliminata solo la parte *ad valorem* dal dazio, ma viene mantenuto il dazio doganale specifico. Vengono, altresì, previste delle condizioni specifiche per le importazioni di prodotti «*baby beef*» (articolo 27, paragrafo 2), come definiti nell'Allegato III.

Quanto alla Croazia, all'entrata in vigore dell'ASA, essa abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità per quantitativi illimitati, specificati nell'Allegato IVa) e entro i limiti di contingenti tariffari indicati nell'Allegato IVb).

Dal primo anno successivo all'entrata in vigore dell'ASA, la Croazia abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità per quantitativi illimitati come specificato nell'Allegato IVc).

Dall'entrata in vigore dell'Accordo, la Croazia abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità nell'ambito di contingenti tariffari elencati all'Allegato IVd) e in conformità del calendario ivi specificato per ciascun prodotto. Essa riduce progressivamente al 50 per cento del dazio per la nazione più favorita (NPF) i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità per quantitativi illimitati, elencati all'allegato IVe) in conformità del calendario ivi indicato per ciascun prodotto. La Croazia

riduce progressivamente al 50 per cento del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità entro i limiti di contingenti tariffari elencati all'allegato IVe) in conformità del calendario ivi indicato per ciascun prodotto (articolo 27).

Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un accordo distinto sui vini e le acquaviti (articolo 27, paragrafo 4).

Per i prodotti della pesca la Comunità abolisce all'entrata in vigore dell'ASA i dazi doganali, fatta eccezione per trote, carpe, orate, spigole, conserve di sardine e conserve di acciughe, per le quali è prevista una disciplina specifica contenute nell'Allegato Va). Per parte sua, la Croazia abolisce tutti gli OEE e abolisce completamente i dazi doganali, fatta eccezione per trote, carpe, orate, spigole, conserve di sardine e conserve di acciughe, come indicato dall'Allegato Vb) (articolo 28).

L'Accordo prevede, altresì, che le Parti esaminino, entro il 1° gennaio 2006, in sede di Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione, prodotto per prodotto, la possibilità di ulteriori reciproche concessioni per prodotti agricoli ed ittici (articolo 29). Le Parti sono comunque libere di applicare unilateralmente misure più favorevoli (articolo 30). È prevista infine una clausola di salvaguardia che prevede l'avvio di consultazioni tra le Parti, nonché l'adozione di eventuali contromisure nel caso in cui le importazioni di una di esse provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte.

Quanto alle disposizioni comuni (articoli 32-44), dall'entrata in vigore dell'ASA le Parti non introducono nuovi dazi doganali od OEE sulle importazioni o sulle esportazioni, né aumentano quelli già applicati.

Esse non introducono restrizioni quantitative o MEE, né rendono più restrittive quelle esistenti (clausola di *standstill* - articolo 33).

Sono vietate le discriminazioni fiscali tra i prodotti di una Parte e quelli simili originari del territorio dell'altra Parte (articolo 34).

L'ASA non osta al mantenimento o istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri a meno che esse non alterino le condizioni commerciali dell'Accordo stesso (articolo 36).

L'ASA prevede la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure *antidumping* (articolo 37), nonché le altre misure che si riterranno necessarie in caso di gravi pregiudizi o perturbazioni dei mercati alle condizioni e secondo le procedure stabilite dalle clausole di salvaguardia generale (articolo 38), ovvero in caso di penuria critica di generi alimentari o altri prodotti essenziali ad una delle Parti (articolo 39).

Delle disposizioni specifiche sono poi contemplate relativamente ai monopoli di Stato (articolo 40) e alle restrizioni autorizzate all'importazione, esportazione o transito di merci (articolo 42).

Le Parti si impegnano inoltre a collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali dell'Accordo e, in caso di prova di frodi, avviano delle consultazioni per trovare una soluzione adeguata (articolo 42).

Il Protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste dall'Accordo (articolo 41), mentre il Protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati (articolo 25) in esso elencati.

Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali (Titolo V)

In materia di circolazione dei lavoratori, l'ASA prevede che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata

sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 45).

L'ASA prevede che vengano ampliate le agevolazioni per l'accesso all'occupazione dei lavoratori croati concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia. Il CSA valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale (articolo 46).

È previsto che vengano stabilite delle norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori croati ed i loro familiari. Una decisione del CSA prevedrà il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi nei vari Stati membri, nonché la trasferibilità dei trattamenti di tipo previdenziale e il versamento degli assegni familiari, lasciando impregiudicati eventuali diritti o obblighi derivanti da Accordi bilaterali che prevedano un trattamento più favorevole. La Croazia, da parte sua, concede la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e il versamento degli assegni familiari (articolo 47).

In materia di stabilimento, a partire dall'entrata in vigore dell'ASA, ciascuna delle due Parti concede per lo stabilimento delle società, nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita. Inoltre le Parti si astengono dall'adottare nuove normative o misure che introducano discriminazioni in materia di stabilimento e attività di società comunitarie o croate sul loro territorio, rispetto alle loro società. L'Accordo riconosce il diritto di consociate e filiali di società comunitarie di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Croazia. Le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare proprietà immobiliari e godere dei diritti derivanti da tali proprietà. Per quanto riguarda beni pubblici e beni di interesse comune esse godono degli stessi diritti

in capo alle società croate, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il CSA definisce le modalità per estendere anche ai settori esclusi i diritti di godimento previsti dall'Accordo.

Dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'ASA, il CSA esamina inoltre l'eventuale estensione delle facilitazioni previste dall'Accordo per lo stabilimento di società anche allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi (articolo 48). Il CSA esamina le iniziative da prendere e adotta tutte le misure necessarie per agevolare il reciproco riconoscimento delle qualifiche (articolo 53).

L'Accordo prevede che la società di una delle Parti possa far assumere propri quadri intermedi (definiti *ex* articolo 54, paragrafo 2) da una parte delle sue consociate o filiali sul territorio dell'altra Parte in base alla legislazione di quest'ultima.

Fatto salvo quanto previsto per lo stabilimento di società e per le attività di filiali e consociate, nonché fatte salve le disposizioni relative ai servizi finanziari (disciplinati dall'Allegato VI) ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e le attività delle società e dei cittadini sul suo territorio a patto che così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle società nazionali e ai propri cittadini (articolo 50). È fatta salva l'eventualità che una delle Parti applichi regole particolari per lo stabilimento e le attività di filiali di società dell'altra Parte giustificate da differenze giuridiche o tecniche o, per i soli servizi finanziari, per ragioni prudenziali. La differenza di trattamento dovrà in ogni caso limitarsi a quanto strettamente necessario (articolo 52).

Nel corso dei primi tre anni dall'entrata in vigore dell'ASA, la Croazia può, a livello

transitorio, adottare misure «protezionistiche» (cioè in deroga alla disciplina che regola lo stabilimento di società e cittadini comunitari) a favore di determinate industrie che siano in corso di ristrutturazione, o versino in gravi difficoltà oppure rischino l'eliminazione dal mercato ovvero si stiano affermando sul mercato croato. Tali misure avranno applicazione temporanea, saranno necessarie per porre fine alla situazione e non potranno in alcun caso discriminare le attività di società e cittadini comunitari già stabilitisi nel Paese. Prima di introdurre tali misure, la Croazia consulta il CSA. Dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'ASA la Croazia può introdurre e mantenere misure di tipo «protezionistico» solo se autorizzate dal CSA e secondo le condizioni stabilite da quest'ultimo (articolo 55).

L'intero capitolo sullo stabilimento non si applica ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. In tale ambito, tuttavia, l'ASA prevede che il CSA possa formulare delle raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività in tali settori (articolo 51).

L'Accordo promuove anche la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o cittadini delle Parti stabiliti in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi. A tale fine le Parti consentono la temporanea circolazione dei prestatori di servizio. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il CSA prende le misure necessarie per la progressiva attuazione di detta liberalizzazione (articolo 56).

Una disciplina specifica è dedicata alla prestazione di servizi di trasporto tra le Parti (articolo 58). I trasporti terrestri sono disciplinati dal Protocollo n. 6 che definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Croazia e la Comunità nell'insieme, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa croata in materia di trasporti con quella

della Comunità. In materia di trasporti marittimi internazionali le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale. Una volta entrato in vigore l'ASA, le Parti negozieranno uno speciale Accordo per disciplinare le condizioni reciproche di accesso al mercato dei trasporti aerei. La Croazia si impegna ad adeguare la propria legislazione in materia di trasporti aerei e terrestri a quella comunitaria, al fine di facilitare la circolazione di persone e merci.

Le Parti si impegnano ad autorizzare i pagamenti correnti in moneta liberamente convertibile (articolo 59). Per quanto riguarda i movimenti di capitale, a partire dall'entrata in vigore dell'ASA le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti, nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano, e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi. Dal quarto anno di vigenza dell'Accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti di portafoglio.

Una disciplina specifica è dedicata all'acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione di quanto previsto dall'Allegato VII. Entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ASA, la Croazia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili per garantire ai cittadini comunitari il medesimo trattamento riservato ai cittadini croati e alla fine di tale quadriennio il CSA esamina le modalità per estendere tali diritti ai settori per i quali sono previste le deroghe di cui all'Allegato VII (articolo 60, paragrafo 2).

Le Parti hanno facoltà di adottare eventuali misure di salvaguardia sui movimenti di capitale, se strettamente necessarie e per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui i reciproci movimenti di capitali

causino o minaccino di causare serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o monetaria di una delle Parti (articolo 60, paragrafo 4).

Le disposizioni relative ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitale non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri Accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti.

Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore dell'ASA, le Parti adottano le misure necessarie per favorire l'ulteriore applicazione graduale dell'*acquis* comunitario alla Croazia, in materia di libera circolazione dei capitali (articolo 61). Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'ASA, il CSA stabilisce le modalità per la completa applicazione dell'*acquis* comunitario in tale materia.

Le disposizioni generali dell'ASA in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale appena descritte sono soggette ad alcune limitazioni: esse infatti 1) non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra delle Parti se connesse all'esercizio dei poteri pubblici; 2) possono subire eventuali limitazioni solo se queste ultime sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (articolo 62); 3) saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale sullo scambio dei servizi in ambito OMC-GATS (articolo 67).

Nel caso di gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o della Croazia, una delle Parti può adottare eventuali misure restrittive alle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo OMC, informandone senza indugio l'altra Parte. Tali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi agli investimenti, né ai redditi da essi derivanti (articolo 66).

Alle Parti sarà consentita l'applicazione di misure anti-elusione delle disposizioni relative all'accesso di Paesi terzi ai loro mercati (articolo 67).

Disposizioni non commerciali

Al fine di avvicinare la Croazia all'*acquis* comunitario l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento e applicazione delle legislazioni (Titolo VI), giustizia e affari interni (Titolo VII), politiche di cooperazione (Titolo VIII), nonché cooperazione finanziaria (Titolo IX).

Ravvicinamento e applicazione delle legislazioni (Titolo VI)

L'ASA prevede che il graduale ravvicinamento della legislazione croata a quella comunitaria inizi con la firma dell'Accordo e si estenda progressivamente a tutti gli elementi dell'*acquis* ivi contemplati entro sei anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Inizialmente, esso si concentrerà su alcuni elementi fondamentali dell'*acquis* del mercato interno, nonché su altre questioni commerciali, secondo un programma che verrà concordato dalla Commissione europea e da Zagabria. Quest'ultima definirà, altresì, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi (articolo 69).

Le pratiche che impediscono, limitano o falsano la concorrenza (accordi e decisioni tra imprese) (5), l'abuso di posizione dominante, nonché gli aiuti di Stato (AdS) (6)

(5) Tali pratiche andranno valutate a norma degli articoli 36 e 37 del Trattato CE.

(6) L'Accordo prevede tuttavia delle eccezioni quanto agli aiuti di Stato: l'ERIM viene assimilata - per i primi quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'ASA - alle regioni dell'articolo 87.3a) del Trattato CE; eventuali AdS dovranno essere comunicati all'altra Parte; la normativa sugli AdS non si applica e ai prodotti agricoli e della pesca.

che falsano o minacciano di falsare la concorrenza sono incompatibili con l'ASA nella misura in cui siano pregiudizievoli al commercio tra le Parti. La valutazione delle pratiche summenzionate andrà effettuata secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie. Una Parte potrà prendere le misure adeguate, previa consultazione nell'ambito del CSA, nel caso ritenga una particolare pratica incompatibile con l'ASA (articolo 70).

L'ASA prevede inoltre che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo relative alle pratiche che impediscono, limitano o falsano la concorrenza (accordi e decisioni tra imprese), nonché all'abuso di posizione dominante per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di speciali diritti.

La Croazia, da parte sua, istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni relative agli AdS entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo. Tale autorità può autorizzare regimi di AdS e singoli aiuti all'*acquis* comunitario, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali. In materia di AdS le Parti si garantiscono la reciproca trasparenza presentando una relazione periodica annuale, o equivalente delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di AdS. La Croazia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione della predetta autorità indipendente ed allinea tali regimi con i criteri previsti dall'*acquis* comunitario entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore dell'ASA (articolo 70).

L'ASA contiene inoltre delle disposizioni specifiche relative alla tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale industriale e commerciale, articolo 71 (peraltro disciplinata dall'apposito Allegato VIII), all'aggiudicazione di appalti pubblici, articolo 72, nonché alla standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità (articolo 73) e alla tutela dei consumatori (articolo 74).

Giustizia e affari interni (Titolo VII)

In materia di cooperazione nel settore della Giustizia e Affari interni (GAI) le Parti riconoscono l'importanza del consolidamento dello stato di diritto e del rafforzamento delle istituzioni (amministrative e giudiziarie). La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del settore giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore (articolo 75).

In materia di cooperazione nel settore della circolazione delle persone (visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione), le Parti istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, che poggia su consultazioni reciproche e uno stretto coordinamento e comprende una specifica assistenza tecnica ed amministrativa. Il CSA ha inoltre facoltà di raccomandare altri temi di cooperazione in tali materie (articolo 76).

Le Parti istituzionalizzano, altresì, la loro cooperazione per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tale scopo la Croazia e ciascuno Stato membro dell'UE accettano di riammettere i propri cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'altra Parte, su richiesta di quest'ultima. Le Parti inoltre accettano di concludere, dietro richiesta, un Accordo tra di loro che disciplini gli obblighi degli Stati membri dell'Unione e della Croazia in materia di riammissione (compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri Paesi e gli apolidi). In attesa

della conclusione di tale Accordo, la Croazia accetta di concludere Accordi di riammissione bilaterali con singoli Stati membri dell'UE, su richiesta di questi ultimi. Il CSA esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta degli esseri umani (articolo 77).

Le Parti si impegnano inoltre a collaborare nella lotta contro il riciclaggio del denaro (articolo 78) e le droghe illecite (articolo 79). Esse cooperano, altresì, nel settore della lotta alla criminalità e altre attività illecite (articolo 80). La cooperazione tra le Parti in questi settori avverrà anche con un'apposita assistenza amministrativa e tecnica.

Politiche di cooperazione (Titolo VIII)

Le Parti instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Croazia. A tale fine, è prevista l'elaborazione di politiche di cooperazione ed altre misure che favoriscano lo sviluppo economico e sociale della Croazia, in un contesto di cooperazione regionale. L'Accordo prevede, altresì, che vengano promosse le misure che favoriscono la cooperazione fra la Croazia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri. Il CSA ha la facoltà di stabilire le priorità tra le diverse politiche di cooperazione contemplate dall'ASA (articolo 80).

In materia di politica economica, allo scambio di informazioni, all'analisi congiunta delle questioni economiche e alla promozione del flusso di *know-how* e l'accesso di nuove tecnologie, la Comunità potrà fornire, su richiesta della Croazia, l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il Paese a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria (articolo 82).

Le Parti inoltre collaborano nel settore statistico (articolo 83); cooperano per favorire il potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari (articolo 84), nonché per

promuovere e tutelare gli investimenti privati, nazionali ed esteri eventualmente anche attraverso la conclusione di specifici Accordi bilaterali con gli Stati membri (articolo 85).

Le Parti si impegnano a cooperare al fine di promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria croata e attuare azioni efficaci volte a favorire le esportazioni croate (articolo 86); sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese del settore privato (articolo 87); agevolare il turismo (articolo 88), anche in chiave regionale.

La cooperazione riguarda altresì il settore delle dogane (articolo 89, nonchè Protocollo n. 5); della fiscalità (articolo 90): del sociale (in particolare per quanto riguarda l'occupazione, la previdenza sociale, le pari opportunità, la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori: articolo 91); dell'istruzione e formazione anche attraverso il programma Tempus e la Fondazione europea per la formazione (articolo 94); della cooperazione culturale (articolo 95); dell'informazione e comunicazione (articolo 96); audiovisivo (anche attraverso la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo e l'armonizzazione della normativa croata a quella comunitaria, articolo 97); delle infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi (allineamento della Croazia all'*acquis* comunitario all'entrata in vigore dell'ASA, articolo 98); della società dell'informazione, che prevede l'adozione da parte croata di un piano specifico per l'adozione della normativa comunitaria in tale settore (articolo 99); dei trasporti, parallelamente alle disposizioni previste dall'articolo 58 e dal Protocollo n. 6 (articolo 100); dell'energia, al fine di integrare progressivamente i mercati energetici d'Europa (articolo 101); dell'agricoltura e settore agro-industriale ivi compresa la gestione delle risorse idriche (articolo 92); della pesca (articolo 93); della sicurezza nucleare (articolo 102) e dell'ambiente (articolo 103); della ricerca e sviluppo tecnolo-

gico che tuteli i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 104); dello sviluppo regionale e locale in particolare per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (articolo 105).

Cooperazione finanziaria (Titolo IX)

L'ASA prevede che la Croazia possa beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti (articolo 106). L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dal pertinente regolamento del Consiglio (Regolamento CARDS) nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con Zagabria. Tale assistenza (sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti) mira a contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale dalla Croazia in linea con il PSA. L'assistenza comunitaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione previste dall'Accordo, compresi quello relativo a Giustizia e Affari interni. L'Accordo prevede inoltre che le Parti riservino un'attenzione particolare al completamento dei progetti infrastrutturali di interesse comune nel settore dei trasporti, individuati nel Protocollo n. 6 (articolo 107).

Su richiesta croata e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili (articolo 108).

Per consentire l'impiego ottimale delle risorse disponibili, l'ASA prevede inoltre l'impegno delle Parti ad adoperarsi per favorire uno stretto coordinamento tra i contributi comunitari e quelli provenienti da altre fonti (Stati membri, Paesi terzi e istituzioni finan-

ziarie internazionali). A tal fine, le Parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza (articolo 109).

*Disposizioni istituzionali, generali e finali
(Titolo X)*

Disposizioni istituzionali

L'ASA istituisce un Consiglio di stabilizzazione ed associazione (CSA) incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'Accordo. Il CSA è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo croato. (7) Il CSA si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono, ed è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione e da un rappresentante croato (conformemente al proprio regolamento interno). Il CSA esamina qualsiasi questione importante inerente all'Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse (articoli 110-111). Il CSA ha il potere di prendere decisioni relativamente al campo d'azione dell'Accordo, nei casi contemplati dall'ASA stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il CSA può altresì formulare adeguate raccomandazioni. Il CSA elabora le decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti (articolo 112). L'ASA prevede che le Parti possano deferire qualsiasi controversia relativa all'applicazione o interpretazione dell'Accordo al CSA, che può comporre la controversia mediante una decisione vincolante (articolo 113).

Il CSA è assistito nel suo lavoro dal Comitato di stabilizzazione ed associazione (COSA) composto da un lato, dai membri

del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti croati (articolo 114). Il COSA può creare dei sotto-comitati tematici (articolo 115).

L'ASA istituisce, altresì, un Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra i membri che lo compongono: i Parlamentari europei, da un lato, e croati, dall'altro. Il Comitato decide la frequenza, il calendario e il turno di presidenza delle proprie riunioni in base al proprio regolamento interno.

Disposizioni generali

L'Accordo prevede l'obbligo delle Parti di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento degli impegni previsti dall'Accordo e per la realizzazione degli obiettivi da questo fissati. Nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'Accordo, essa può adottare delle misure opportune, previa informazione, ad eccezione per i casi particolarmente urgenti, ed esame della questione da parte del CSA. Nella scelta delle misure, andranno privilegiate quelle che perturbano meno il funzionamento dell'Accordo (articolo 120). L'ASA impegna le Parti a consultarsi tempestivamente per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, nonché di altri aspetti delle loro relazioni (articolo 121).

Sono inoltre previste delle clausole per la garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche delle Parti (articolo 117); la possibilità di adottare eventuali misure restrittive in materia di sicurezza e difesa (articolo 118); una clausola di non discriminazione sulla base della nazionalità tra i cittadini, le società o filiali di ciascuno delle Parti nei settori contemplati dall'Accordo, fatta eccezione per qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta (articolo 119).

(7) Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del CSA.

Disposizioni finali

Le disposizioni finali, oltre a disciplinare la durata (articolo 124), l'ambito territoriale di applicazione (articolo 126), le versioni linguistiche (articolo 128), e l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 129), prevedono la possibilità della conclusione di un Accordo interinale.

Allegati e Protocolli

L'Accordo è corredato da otto Allegati e sei Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo medesimo (articolo 123):

Allegato I (articolo 18, paragrafo 2) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità.

Allegato II (articolo 18, paragrafo 3) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità.

Allegato III (articolo 27, paragrafo 2) Definizione CE di «baby beef».

Allegato IV *a*) (articolo 27, paragrafo 3, lettera *a*), punto *i*), Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati all'entrata in vigore dell'Accordo).

Allegato IV *b*) (articolo 27, paragrafo 3, lettera *a*), punto *ii*) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'Accordo).

Allegato IV *c*) (articolo 27, paragrafo 3, lettera *b*, punto *i*) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo).

Allegato IV *d*) (articolo 27, paragrafo 3, lettera *c*; punto *i*) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari).

Allegato IV *e*) (articolo 27, paragrafo 3, lettera *c*, punto *ii*), Concessione tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati).

Allegato IV *f*) (articolo 27, paragrafo 3, lettera *c*, punto *iii*), Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari).

Allegato V *a*) Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

Allegato V *b*) Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Allegato VI (articolo 50) Stabilimento: «Servizi finanziari».

Allegato VII (articolo 60, paragrafo 2) Acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE - Elenco delle deroghe.

Allegato VIII (articolo 71) Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Protocollo n. 1 relativo ai tessili e ai capi di abbigliamento.

Protocollo n. 2 relativo ai prodotti siderurgici.

Protocollo n. 3 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Croazia.

Protocollo n. 4 relativo alla definizione del concetto di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.

Protocollo n. 6 relativo ai trasporti terrestri.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

In materia di impatto normativo, l'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi.

Alcune disposizioni dell'Accordo prevedono per determinati settori un ravvicinamento della normativa in vigore in Croazia alla normativa dell'Unione europea. Sotto questo profilo vi sarà un impatto sulle disposizioni legislative e regolamentari di quel Paese, ma non sulla normativa italiana che è conforme a quella comunitaria.

Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea. Né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

In conclusione l'ASA non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta, oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

Le definizioni dei termini contenuti nell'ASA sono indicate nei pertinenti articoli, Allegati e Protocolli dell'Accordo stesso e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.

L'Accordo contiene dei riferimenti normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Ambito dell'intervento

L'Accordo si propone di fornire un quadro coerente di sostegno alle strategie di stabilizzazione e modernizzazione della Croazia. L'approfondimento del dialogo politico, il sostegno dell'Unione europea al processo di democratizzazione, la buona gestione degli affari pubblici, il rafforza-

mento della cooperazione economica e finanziaria rappresentano alcuni fra i principali elementi dell'Accordo.

Sono destinatari diretti del provvedimento le amministrazioni croate, nonché gli operatori economici dell'Unione europea e croati operanti in tutti i settori contemplati dall'Accordo.

Il mercato comunitario è sostanzialmente già aperto alle esportazioni croate e non è da prevedersi, pertanto, un ulteriore rilevante impatto sugli scambi in ambito UE. Il miglioramento degli sbocchi commerciali per le imprese europee in Croazia previsto dall'Accordo dovrebbe invece avere un impatto positivo sugli operatori economici europei, ivi compresi quelli italiani.

L'afflusso di investimenti stranieri a medio e lungo termine in Croazia è ritenuto essenziale per innestare processi duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori economici verso la regione.

Il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture del Paese dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività di cooperazione per tutti gli enti italiani interessati nei vari settori.

Esigenze sociali, economiche e giuridiche

L'avvicinamento della Croazia all'Unione europea previsto dall'ASA mira ad ingenerare un progressivo miglioramento del tenore di vita della popolazione croata attraverso interventi in campo istituzionale, economico-commerciale e sociale.

L'ASA consente all'Unione europea di contribuire in maniera duratura al potenziamento delle istituzioni e allo sviluppo sostenibile della Croazia. Esso permette al Paese di attingere alle prassi e all'esperienza maturata dai Paesi dell'Unione per decidere come adeguare il quadro legislativo e l'amministrazione in modo da agevolare la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone attraverso i propri confini, all'interno della regione balcanica, nonché con l'Unione europea, onde favorire una crescita sostenibile.

L'ASA contribuisce dunque ad aiutare la Croazia a diventare uno Stato autosufficiente e ben funzionale e ad allineare il suo sistema giuridico ed economico con quelli dell'Unione europea. L'instaurazione di un regime di libero scambio presuppone l'esistenza di un sistema doganale efficace, di una legislazione doganale e di personale in possesso di una formazione adeguata per applicare le leggi. Per poter avere un'adeguata collocazione sul mercato aperto all'Unione, le esportazioni croate devono inoltre soddisfare norme di qualità, omologate nel quadro di un sistema affidabile di norme e certificazioni. Nel settore bancario e finanziario, l'adozione del modello europeo aiuterà la Croazia a creare un banca centrale indipendente, con personale qualificato in grado di applicare la normativa prudenziale e altri regolamenti bancari per agevolare la libera circolazione dei capitali, garantendo al tempo stesso la tutela dei risparmi dei cittadini.

Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo

Lo sviluppo durevole e la progressiva integrazione della Croazia nell'economia europea rappresentano i principali obiettivi dell'Accordo, che punta ad un rafforzamento delle istituzioni e delle strutture economico-sociali croate, in termini qualitativi e quantitativi, attraverso un'attività di sostegno allo sviluppo del Paese e al suo progressivo ravvicinamento all'Europa nei settori economico, commerciale, sociale, della giustizia e affari interni. L'ASA è altresì volto a favorire la stabilità regionale promuovendo migliori rapporti della Croazia con gli altri Paesi della regione balcanica.

L'ASA, che ha durata illimitata, riflette gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea nei confronti del Paese. La sua attuazione contribuisce a far realizzare al Paese dei cambiamenti duraturi, a fare radicare la cultura dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti individuali e una gestione economica matura che rendano irreversibile lo slancio verso l'integrazione nell'Unione europea.

Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale

L'Accordo non comporta oneri organizzativi, nè finanziari, a carico delle pubbliche amministrazioni italiane.

Esso si configura piuttosto come uno strumento di accompagnamento dell'Unione europea che sostiene le amministrazioni croate nel loro processo di transizione.

Dall'attuazione dell'Accordo, oltre ad un impatto diretto sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale delle amministrazioni croate, potrà esservi un eventuale impatto diretto o indiretto sull'attività amministrativa degli organi dell'Unione europea, in modo particolare per quanto attiene alla gestione delle politiche di cooperazione.

Aree di criticità

La principale area di criticità è collegata alla capacità effettiva del Paese di attuare concretamente gli impegni contenuti nell'Accordo.

Opzioni alternative

L'Accordo si propone di consolidare i legami tra le Parti e una volta in vigore, rappresenterà il quadro di riferimento delle prime relazioni contrattuali globali tra le Comunità europee e la Croazia.

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono il risultato del negoziato condotto dalla Commissione, su mandato del Consiglio, e dalle autorità

croate e sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo comunitario per gli Accordi di Associazione. Non vi era quindi margine per negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato prima a quindici e poi con la Controparte.

Strumento tecnico normativo più adeguato

L'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Croazia, comporta i sottoindicati oneri, quantificati dall'Agenzia delle Dogane, in relazione ai seguenti articoli del Protocollo n. 5 relativo alla Assistenza nel settore doganale:

Articolo 7:

Viene previsto l'invio di due funzionari a Zagabria per un periodo di sei giorni, per consentire la partecipazione alle indagini nel territorio della Parte contraente. La relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 6 giorni)	Euro	1.668,00
---	------	----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 127 = euro 118, cui si aggiungono Euro 35, quale maggiorazione del 30 per cento prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 153 viene ridotto di euro 39, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 114 + euro 45) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335; 23 dicembre 1996, n. 662 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44 (euro 159 x 2 persone x 6 giorni)	»	1.908,00
--	---	----------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata e ritorno Roma-Zagabria (euro 1.035 x 2 persone = euro 2.070 + euro 104 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.174,00
---	---	----------

Totale onere (articolo 7)	Euro	5.750,00
---------------------------	------	----------

Articolo 11:

Si prevede la partecipazione dei funzionari che sono invitati a deporre presso l'Autorità giudiziaria, in qualità di testimoni od esperti nella materia doganale.

A tale fine, nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Zagabria, per un periodo di sei giorni e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 6 giorni)	Euro	1.668,00
diaria giornaliera (euro 159 x 2 persone x 6 giorni)	»	1.908,00

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata e ritorno Roma-Zagabria (euro 1.035 x 2 persone = euro 2.070 + euro 104 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.174,00
---	---	----------

Totale onere (articolo 11)	Euro	5.750,00
----------------------------	------	----------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2003 è di Euro 11.500. Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle Dogane.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei partecipanti, delle riunioni e della loro durata costituiscono elementi inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 129 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata "Croazia",

dall'altra,

CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Croazia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti con la Comunità;

CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella Croazia e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, una maggiore cooperazione, anche nel settore della giustizia e degli affari interni, nonché il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso del presente accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso un sistema pluripartitico con elezioni libere e corrette;

CONSIDERANDO che la Croazia ribadisce il proprio impegno a favore del diritto al rientro dei rifugiati e degli sfollati e alla tutela dei loro diritti connessi;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti nei confronti della piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, nonché del rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi di Dayton/Parigi ed Erdut, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Croazia;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC;

DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

TENENDO PRESENTE l'impegno della Croazia a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunità;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e la ricostruzione e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale;

CONFIRMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Croazia di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

RITENENDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

RITENENDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Croazia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualità di tale paese di potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Croazia, dall'altra.

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

- fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;
- sostenere gli sforzi della Croazia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;
- sostenere le iniziative della Croazia volte a completare la transizione verso l'economia di mercato, promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Croazia;
- promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 3

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997, e poggiano sui meriti della Croazia.

ARTICOLO 4

La Croazia si impegna a portare avanti e promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché lo sviluppo di progetti d'interesse comune, segnatamente quelli riguardanti il rimpatrio dei profughi e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione illegale e traffici illegali. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

ARTICOLO 5

1. L'associazione è realizzata progressivamente e viene completata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Croazia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.

ARTICOLO 6

L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 7

Viene instaurato nell'ambito del presente accordo il dialogo politico tra le Parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Croazia, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

Il dialogo politico deve promuovere in particolare:

- la piena integrazione della Croazia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale riavvicinamento all'Unione europea;
- una progressiva convergenza delle posizioni delle Parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni sulle Parti;
- la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
- una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

ARTICOLO 8

1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle Parti, il dialogo politico può assumere anche le seguenti forme:
 - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Croazia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;

- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

ARTICOLO 9

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 115.

ARTICOLO 10

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 11

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Croazia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità sostiene altresì progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniqualvolta la Croazia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

ARTICOLO 12

Cooperazione con altri paesi che hanno firmato
un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, la Croazia avvia negoziati con il paese o i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

- il dialogo politico;
- l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni pertinenti dell'OMC;
- concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo;
- disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Croazia a concludere siffatte convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

ARTICOLO 13

Cooperazione con altri paesi interessati
dal processo di stabilizzazione e di associazione

La Croazia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 14

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE

La Croazia può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Croazia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e tale paese.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 15

1. Nel corso di un periodo della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo oppure, se inferiore, il dazio consolidato nell'ambito dell'OMC per il 2002.
4. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la Croazia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 16

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Croazia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata, come specificato agli articoli 22 e 23.
3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

ARTICOLO 17

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 18

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
 - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60% del dazio di base;
 - il 1° gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base;
 - il 1° gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti.

3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2004 ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2005 ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2006 ogni dazio è ridotto al 15% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 19

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

ARTICOLO 20

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

ARTICOLO 21

La Croazia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 13 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 22

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati.

ARTICOLO 23

Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata in esso indicati.

CAPITOLO II AGRICOLTURA E PESCA

ARTICOLO 24

Definizione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Croazia.

2. Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2501 20 ed ex 1902 20 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici").

ARTICOLO 25

Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

ARTICOLO 26

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Croazia e le misure d'effetto equivalente.

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.

ARTICOLO 27

Prodotti agricoli

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Croazia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato III e originari della Croazia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9 400 tonnellate, espresse in peso carcasse.

3. a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

- i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV 2),

- ii) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. I contingenti tariffari vengono aumentati ogni anno di un quantitativo indicato per ciascun prodotto in tale allegato.
- b) Dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:
- i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV c).
- c) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:
- i) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV c) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
 - ii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV e) in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

- iii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV f) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.
4. Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un protocollo distinto sui vini e sulle acquaviti.

ARTICOLO 28

Prodotti della pesca

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Croazia, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V a), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 29

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunità e della politica della Croazia nei settori agricolo e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia croata e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1° gennaio 2006 la Comunità e la Croazia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

ARTICOLO 30

Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

ARTICOLO 31

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 33, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 32

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

ARTICOLO 33

Standstill

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, né si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della Croazia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, IV d, IV e, IV f, V a, V b.

ARTICOLO 34

Divieto di discriminazione fiscale

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 35

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 36

Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Durante i periodi transitori di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la Croazia è uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Croazia per promuovere il commercio regionale.

3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 37

Dumping

1. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna.

2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

ARTICOLO 38

Clausola di salvaguardia generale

1. Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la Parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

2. La Comunità e la Croazia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformità delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

3. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Croazia, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

4. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

5. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6. Qualora la Comunità o la Croazia assoggerino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

ARTICOLO 39

Clausola di penuria

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti:
 - a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure
 - b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o il più presto possibile nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Croazia, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o la Croazia, a seconda della parte interessata, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

ARTICOLO 40

Monopoli di Stato

La Croazia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini croati per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 41

Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

ARTICOLO 42

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 43

Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 31, 38 e 89 e il protocollo n. 4, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.

ARTICOLO 44

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

TITOLO V

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

ARTICOLO 45

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
 - il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Croazia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 46, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Croazia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

ARTICOLO 46

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori croati accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;
 - gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

ARTICOLO 47

1. Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini croati legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, potrà in essere le disposizioni seguenti:

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza compiuti dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Croazia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

CAPITOLO II

STABILIMENTO

ARTICOLO 48

Ai fini del presente accordo,

- a) per "società comunitaria" o "società croata" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Croazia.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della Croazia viene considerata una società comunitaria o croata se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Croazia;

- b) per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;
- c) per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;
- d) per "stabilimento" si intende
 - i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche da parte dei cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

- ii) per quanto riguarda le società comunitarie o croate, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Croazia o nella Comunità;
- e) per "attività" si intendono quelle economiche;
- f) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;
- g) per "cittadino della Comunità" o "cittadino croato" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Croazia;
- h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Croazia stabiliti al di fuori della Comunità e della Croazia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Croazia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Croazia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Croazia in base alle rispettive legislazioni;
- i) per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

ARTICOLO 49

1. La Croazia agevola l'esecuzione di attività sul suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:

- i) per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
- ii) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Croazia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie o croate sul loro territorio, rispetto alle loro società.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono

- i) per lo stabilimento di società croate sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

- ii) per l'attività delle filiali e consociate croate stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.
4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.
5. Fatta salve le disposizioni del presente articolo,
- a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Croazia;
- b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società croate nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, gli stessi diritti di cui godono le società croate, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo;

- c) quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b), compresi i diritti nei settori esclusi, alle filiali di società comunitarie.

ARTICOLO 50

1. Fatta salve le disposizioni dell'articolo 49, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo.
3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

ARTICOLO 51

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 52

1. Le disposizioni degli articoli 49 e 50 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

ARTICOLO 53

Al fine di rendere più agevole per i cittadini comunitari e croati l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Croazia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 54

1. Una società comunitaria o una società croata stabilita, rispettivamente, sul territorio della Croazia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Croazia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e croati, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

- a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o dagli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
 - controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
 - hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;
- b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
- c) per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

5. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Croazia di cittadini croati o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società croata oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Croazia, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che
- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Croazia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro o in Croazia.

ARTICOLO 55

Nel corso dei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia può, a livello transitorio, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:

- siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Croazia, oppure
- rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini croati in un determinato settore o in una determinata industria della Croazia, oppure
- stiano affermandosi sul suo territorio.

Le suddette misure:

- i) cessano di applicarsi al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo,
- ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e
- iii) non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Croazia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini croati.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Croazia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso conceda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Croazia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate.

Al termine del tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI

ARTICOLO 56

1. Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Repubblica di Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 54, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Repubblica di Croazia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.
3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

ARTICOLO 57

1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

ARTICOLO 58

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Croazia, si applicano le disposizioni seguenti:

1. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 6 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Croazia e la Comunità nell'insieme, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa croata in materia di trasporti con quella della Comunità.

2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale.
- a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
 - b) Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.
3. In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti:
- a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;
 - b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide;

- c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;
- d) ciascuna parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
5. Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
6. La Croazia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

7. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

CAPITOLO IV

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

ARTICOLO 59

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Croazia.

ARTICOLO 60

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.

Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, tranne per quanto riguarda settori di cui all'allegato VII. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini croati. Alla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalità per estendere tali diritti ai settori di cui all'allegato VII.

Dal quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Croazia e non rendono più restrittive le intese esistenti.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 59 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Croazia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della Croazia, la Comunità e la Croazia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Croazia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.
6. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Croazia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 61

1. Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 62

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e concesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 63

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 62.

ARTICOLO 64

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà congiunta di società o cittadini croati e società o cittadini della Comunità.

ARTICOLO 65

Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Croazia, di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 66

1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o la Croazia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

ARTICOLO 67

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

ARTICOLO 68

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI
E REGOLE DI CONCORRENZA

ARTICOLO 69

1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Croazia a quella della Comunità. La Croazia si adopera per rendere la propria legislazione presente e futura progressivamente compatibile con l'*acquis* comunitario.

2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'*acquis* comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo di cui all'articolo 5 dello stesso. Inizialmente, esso si concentrerà in particolare su alcuni elementi fondamentali dell'*acquis* del mercato interno, nonché su altre questioni commerciali, secondo un programma che la Commissione delle Comunità europee e la Croazia dovranno concordare. La Croazia definisce inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.

ARTICOLO 70

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

- i) Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Croazia:
 - i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
 - ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Croazia, o in una sua parte sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) ed ii) per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di speciali diritti.

4. La Croazia istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii) entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali.

5. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro presentando all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

6. La Croazia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

7. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Croazia venga valutato tenendo conto del fatto che la Croazia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

b) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni croate e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica;

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

ARTICOLO 71

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. A norma del presente articolo e dell'allegato VIII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. La Croazia prende le misure necessarie per garantire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Croazia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.
4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

ARTICOLO 72

Appalti pubblici

1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società croate, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo croato avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la Croazia abbia effettivamente introdotto tale normativa.

Entro e non oltre tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Croazia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Croazia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società croate. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Croazia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società croate.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Croazia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Croazia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 45-68.

ARTICOLO 75

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

La Croazia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2. A tal fine, le Parti incominciano in una fase iniziale a:

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonché dei controlli e delle procedure per la valutazione della conformità;
- concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformità;
- promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;
- incoraggiare la partecipazione della Croazia ai lavori delle organizzazioni europee specializzate, in particolare CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET.

ARTICOLO 74

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano per allineare le norme della Croazia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

- l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalità di tutela dei consumatori della Croazia con quelle in vigore nella Comunità;
- una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti;
- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate.

TITOLO VII

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

INTRODUZIONE

ARTICOLO 75

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli nei settori dell'amministrazione in generale e dell'applicazione della legge e dell'apparato giudiziario in particolare.

La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

ARTICOLO 76

Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

1. Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori.

2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

- lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;
- la redazione della normativa;
- una maggiore efficienza delle istituzioni;
- la formazione del personale;
- la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi.

3. La cooperazione si concentra in particolare:

- nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire così il rispetto del principio di "non respingimento";

- nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 77

Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione

- 1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine:
- la Croazia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;
- ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Croazia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità.

Gli Stati membri dell'Unione europea e la Croazia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie.

2. Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la Croazia e la Comunità europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della Croazia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

3. In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 2, la Croazia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la Croazia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.

Cooperazione nel settore della lotta contro il riciclaggio del denaro e le droghe illecite

ARTICOLO 78

Lotta al riciclaggio del denaro

1. Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali.

ARTICOLO 79

Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti della lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni di controllo nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.

La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori:

- elaborazione delle normative e delle politiche nazionali;
- creazione di enti e centri di informazione;
- formazione di personale;
- ricerca nel campo della droga;
- prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga.

Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ

ARTICOLO 80

Lotta alla criminalità e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

1. Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

- tratta di esseri umani;

- attività economiche illecite, segnatamente corruzione, falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti;
- traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- contrabbando;
- traffico illecito di armi;
- terrorismo.

La cooperazione in tali settori è oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti.

2. L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore può comprendere:

- l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale;
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalità;
- la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative;
- la definizione di misure volte a prevenire la criminalità.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 81

1. La Comunità e la Croazia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Croazia, consolidando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della Croazia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantire la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Croazia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

ARTICOLO 82

Politica economica

1. La Comunità e la Croazia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e attuando la politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e la Croazia collaborano per procedere a:

- scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;
- un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;
- promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di know-how e l'accesso a nuove tecnologie.

3. Su richiesta delle autorità croate, la Comunità può fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle dell'Unione Economica e Monetaria. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione Economica e Monetaria e del Sistema europeo di banche centrali.

ARTICOLO 83

Cooperazione nel settore statistico

1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma in Croazia. Essa deve consentire all'Ufficio statistico centrale nazionale di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'*acquis* comunitario.

2. A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per:

- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace in Croazia, basato su un quadro istituzionale adeguato;
- procedere all'armonizzazione con le norme e la classificazione europee e internazionali per consentire al sistema statistico nazionale di adottare l'*acquis* comunitario nel settore;
- fornire agli operatori economici del settore pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari;
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;

- garantire il carattere riservato dei dati personali;
 - potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo.
3. La cooperazione nel settore comprenda, in particolare, scambi di informazioni metodologiche, trasferimento di know-how e formazione.

ARTICOLO 84

SERVIZI bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

1. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Croazia.

La cooperazione si concentra sui seguenti settori:

- adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee;
- potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari;
- miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari;
- scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge;
- traduzioni e compilazione di glossari terminologici.

2. Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile in Croazia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità.

La cooperazione è imperniata sui seguenti settori:

- assistenza tecnica all'Ufficio dei revisori contabili di Stato della Croazia;
- creazione di unità interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali;
- scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile;
- uniformazione dei documenti di revisione contabile;
- formazione e consulenze.

ARTICOLO 85

Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione tra le Parti mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri.

2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:
- il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Croazia;
 - all'occorrenza, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;
 - una migliore tutela degli investimenti.

ARTICOLO 56

Cooperazione industriale

La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della Croazia, nonché la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra Parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.

2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'attività delle imprese. Particolare attenzione va rivolta alla realizzazione in Croazia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

ARTICOLO 57

Piccole e medie imprese

Le Parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della Croazia.

ARTICOLO 58

Turismo

1. La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della Croazia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni.

2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:
 - scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo e trasferimento di know-how;
 - lo sviluppo di infrastrutture e di investimenti nel settore del turismo;
 - l'esame di progetti turistici regionali.

ARTICOLO 89

Dogane

1. Le parti collaborano per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della Croazia a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
 - la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Croazia, nonché l'impiego del documento amministrativo unico (DAU);

- il miglioramento e la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
- lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti;
- lo sviluppo della cooperazione doganale per sostenere l'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale;
- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine.
- l'adozione, da parte della Croazia, della nomenclatura combinata;
- la formazione dei funzionari doganali.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 77, 78 e 80, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

ARTICOLO 90

Fiscalità

Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi fiscali.

ARTICOLO 91

Cooperazione nel settore sociale

1. In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

2. Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime croato alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

3. La cooperazione tra le Parti comporta l'adeguamento della legislazione croata per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne.
4. Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità.

ARTICOLO 92

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale in conformità delle norme e regole comunitarie, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale in Croazia.

ARTICOLO 93

Pesca

La Comunità e la Croazia valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose.

ARTICOLO 94

Istruzione e formazione

1. Le Parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali in Croazia.
2. Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonché a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica.
3. Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attività di formazione in Croazia.

ARTICOLO 95

Cooperazione culturale

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli.

ARTICOLO 96

Informazione e comunicazione

La Comunità e la Croazia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della Croazia informazioni più specialistiche.

ARTICOLO 97

Cooperazione nel settore audiovisivo

1. Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo.

2. La Croazia allinea le sue politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere con le politiche comunitarie, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo, e armonizza la propria normativa con l'*acquis* comunitario.

ARTICOLO 98

Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi

1. Le Parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonché i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della Croazia, all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari:
 - elaborazione di politiche;
 - aspetti giuridici e normativi;
 - potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato;
 - ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della Croazia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale;
 - cooperazione internazionale;
 - cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione;
 - coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali.

ARTICOLO 99

Società dell'informazione

Le Parti intensificano la cooperazione per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Croazia. Nel complesso, si intende preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

Le autorità croate, con l'assistenza della Comunità, riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione.

Le autorità croate elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della società dell'informazione.

ARTICOLO 100

Trasporti

1. Parallelamente alle disposizioni dell'articolo 58 e del protocollo n. 6 del presente accordo, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Croazia di:

- ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture;

- migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità;
- sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile;
- migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento.

2. I settori di cooperazione prioritari sono:

- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e di navigazione interna, nonché degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei;
- la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità nazionali;
- il trasporto stradale, compresi pedaggi e altri oneri, gli aspetti sociali e quelli ambientali;

- il trasporto combinato strada-ferrovia;
- l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale;
- l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo;
- la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni;
- l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunità.

ARTICOLO 101

Energia

1. La cooperazione rispetta i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.

2. La cooperazione prevede in particolare:

- formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;
- gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how; promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- definizione di un contesto per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore;
- lo sviluppo di un quadro normativo nel settore energetico, conforme all'*acquis* comunitario.

ARTICOLO 102

Sicurezza nucleare

1. Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori:

- miglioramento della normativa della Croazia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di controllo e dei mezzi a loro disposizione;

- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- gestione delle scorie radioattive e, all'occorrenza, smantellamento e decontaminazione delle centrali nucleari;
- promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la Croazia, in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze e alla ricerca antisismica transfrontaliera nonché, all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale;
- problemi inerenti al ciclo del combustibile;
- salvaguardia del materiale radioattivo;
- potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo;
- responsabilità di terzi nel settore dell'energia nucleare.

ARTICOLO 103

Ambiente

- i. Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro
- ii. degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilità dell'ambiente.

2. La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari:

- qualità dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue, soprattutto dei corsi d'acqua transfrontalieri;
- lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico (compresa l'acqua potabile) locale, regionale e transfrontaliero;
- controllo efficace dei livelli di inquinamento e delle emissioni;
- elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici;
- produzione e impiego razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia;
- classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche;
- sicurezza degli impianti industriali;
- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989);
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura;
- tutela di flora e fauna, comprese le foreste, e salvaguardia della biodiversità;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- impiego di strumenti economici e fiscali per migliorare l'ambiente;
- realizzazione di valutazioni dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;
- ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie;
- convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunità aderisce;
- cooperazione a livello regionale e internazionale;
- istruzione e informazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.

3. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, le Parti collaborano per assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprendere i settori seguenti:

- scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo;
- reciproca notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze;
- esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe;
- scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità.

ARTICOLO 104

Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

1. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

2. La cooperazione riguarda:

- scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico e l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche;
- attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico;
- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

ARTICOLO 105

Sviluppo regionale e locale

Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali.

Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. A tal fine, è possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 106

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 107, e 109, la Croazia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.

ARTICOLO 107

L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Croazia.

L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della Croazia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione. L'assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni. Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nel protocollo n. 6.

ARTICOLO 108

Su richiesta della Croazia e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.

ARTICOLO 109

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 110

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 111

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione della Comunità europea e, dall'altro, da membri del governo della Croazia.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della Croazia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

ARTICOLO 112

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni. Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti.

ARTICOLO 113

Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

ARTICOLO 114

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti della Croazia.

2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112.

ARTICOLO 115

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.

ARTICOLO 116

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento croato e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento croato.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento croato, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 117

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

ARTICOLO 118

L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 119

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dalla Croazia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Croazia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società e filiali croati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 120

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

3. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

ARTICOLO 121

Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 31, 38, 39 e 45.

ARTICOLO 122

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Croazia, dall'altro.

ARTICOLO 123

I protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati I-VIII costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 124

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 125

Al fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Croazia, dall'altro.

ARTICOLO 126

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Croazia.

ARTICOLO 127

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

ARTICOLO 128

Il presente accordo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 129

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

ARTICOLO 150

Accordo interinale

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Croazia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intenda, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 70 e 71 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, nonché delle disposizioni pertinenti in materia di trasporti del protocollo n. 6, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove ottobre duemilatrecento.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato I Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 2
- Allegato II Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 3
- Allegato III Definizione CE di prodotti "baby beef" di cui all'articolo 27, paragrafo 2
- Allegato IV a) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)
- Allegato IV b) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)
- Allegato IV c) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)
- Allegato IV d) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)
- Allegato IV e) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

- Allegato IV f) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto iii)
- Allegato V a) Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1
- Allegato V b) Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2
- Allegato VI Stabilimento: "Servizi finanziari" di cui all'articolo 50
- Allegato VII Acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE - Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 2
- Allegato VIII Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 71

ALLEGATO ICONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA AI PRODOTTI
INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ
di cui all'articolo 18, paragrafo 2

I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 2003, il dazio è ridotto al 30% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2004, i dazi rimanenti sono aboliti.

SA 6+	Designazione delle merci
25.01	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:
2501.001	--- sale preparato da tavola e sale destinato all'industria alimentare
2501.002	--- sale destinato ad altri usi industriali
2501.009	--- altro
25.15	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:
2515.1	- Marmi e travertini:
2515.11	- - greggia o sgrossata
2515.12	- - semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2515.20	- Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:
2710.001	--- oli per motore e altri oli leggeri
2710.0014	---- oli speciali (estraibili ed altri)
2710.0015	----- Acqua regia minerale
2710.0017	----- Carboturbi tipo benzina
2710.002	--- cherosene ed altri oli medi
2710.0021	--- cherosene
2710.0022	---- carboturbi tipo cherosene
2710.0023	---- alfa-olefine e olefine normali (miscela), paraffine normali (C10 - C13)
2710.003	---oli pesanti, esclusi scarti, destinati a subire un'ulteriore trasformazione
2710.0033	---- oli combustibili leggeri, medi, pesanti e pesantissimi a basso tenore di solfo
2710.0034	---- altri oli combustibili leggeri, medi, pesanti e pesantissimi
2710.0035	--- oli di base
2710.0039	--- Altri oli pesanti e prodotti a base di oli pesanti
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
2711.1	Liquefatti
2711.12	--Propano
2711.13	--Butani
2711.19	-----altri
2711.191	--- Miscela di propano e butani
2711.199	--- altri
2711.29	-----altri

27.12	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, « slack wax », ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:
2712.10	Vaselina;
2712.20	- Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio:
27.13	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
2713.20	- Bitume di petrolio
27.15	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, « cut-backs »)
2715.009	--- altre
2803.00	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove):
2803.001	--- nero di carbonio
28.06	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolfonico:
2806.10	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico);
2806.101	--- pro analysis
2808.00	Acido nitrico; acidi solfonitrici
2808.002	--- Altro acido nitrico
28.14	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca):
2814.20	- Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)
2814.201	--- pro analysis
28.15	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:
2815.11	--Solido

2815.111	--- granulare, pro analysis
2815.20	idrossido di potassio (potassa caustica);
2815.201	--- granulated, pro analysis
29.02	Idrocarburi ciclici:
2902.4	- Xileni:
2902.41	- - o-Xilene
2902.411	--- pro analysis
2902.42	- - m-Xilene
2902.421	--- pro analysis
2902.43	- - p-Xilene
2902.431	--- pro analysis
2902.44	- - Miscela di isomeri dello xilene:
2902.441	--- pro analysis
29.05	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2905.1	- Monoalcoli saturi:
2905.11	- - Metanolo (alcole metilico)
2905.111	--- pro analysis
2905.12	- - Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)
2905.121	--- pro analysis
29.14	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2914.1	- Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate:
2914.11	--Acetone
2914.111	--- pro analysis

29.15	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2915.3	- Esteri dell'acido acetico:
2915.311	--- pro analysis
29.33	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto
2933.6	- Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati:
2933.691	--- atrazine
30.02	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:
3002.30	- Vaccini per la medicina veterinaria
30.03	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto
3003.90	- altri
3003.909	--- altri
30.04	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto.
3004.10	- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati
3004.101	--- medicinali pronti per la vendita al minuto

3004.20	- contenenti altri antibiotici
3004.201	--- medicinali pronti per la vendita al minuto
3004.3	- contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37, e non contenenti antibiotici:
3004.31	- - contenenti insulina
3004.311	--- medicinali pronti per la vendita al minuto
3004.32	- - contenenti ormoni corticosurrenali:
3004.321	--- medicinali pronti per la vendita al minuto
3004.39	-----altri
3004.391	--- medicinali pronti per la vendita al minuto
3004.40	- contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 29.37, né antibiotici:
3004.401	--- medicinali pronti per la vendita al minuto
3004.50	- altri medicinali contenenti vitamine o altri prodotti della voce 29.36:
3004.501	--- medicinali pronti per la vendita al minuto
3004.90	-----altri
3004.902	--- medicinali pronti per la vendita al minuto
3004.909	--- altri
30.06	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:
3006.50	- Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso
32.07	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
3207.10	- Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

3207.20	- Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili:
3207.30	- Lustrì liquidi e preparazioni simili
3207.40	fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:
32.08	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo
3208.10	- a base di poliesteri:
3208.20	- a base di polimeri acrilici o vinilici
32.09	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso
3209.10	- a base di polimeri acrilici o vinilici
3209.90	-altri:
32.14	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura
3214.10	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura:
3214.90	-altri:
32.15	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:
3215.1	- Inchiostri da stampa:
3215.11	--nero

3215.19	-----altri
33.04	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
3304.99	-----altri
3304.999	--- per la vendita al minuto
33.07	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
3307.90	-----altre
3307.909	-- per la vendita al minuto
34.05	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere del codice NC 34.04
3405.10	- Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio
3405.20	- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno
3405.30	- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli
3405.40	- Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare
3405.90	-altri:
3406.00	Candele, ceri ed articoli simili:
3605.00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 36.04

37.01	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:
3701.10	- per raggi X
3814.00	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici
3820.00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento
39.05	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:
3905.1	acetato polivinilico
3905.12	- - in dispersione acquosa
3905.19	-----altri
39.19	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli
3919.90	-altri:
39.20	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:
3920.10	- di polimeri di etilene
3920.101	--strisce di spessore pari a 12 micron in rotoli di larghezza pari a 50-90 mm
39.23	Articoli per il trasporto o l'imbballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche
3923.2	- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:
3923.21	- di polimeri di etilene
3923.29	- di altre materie plastiche
3923.40	- Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili:

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3923.90	- altre
3923.901	--- barili e serbatoi
3923.909	--- altre
39.24	Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche
3924.10	- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina
3924.90	-altri:
39.25	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove
3925.10	- Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri
3925.20	- Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie
3925.30	- Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti
3925.90	-altri:
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi):
4009.10	- non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
4009.20	- rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo, senza accessori
4009.40	- rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
4009.50	-- con accessori:
4009.509	--- altro
42.02	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4202.1	- Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:
4202.11	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati
4202.12	-- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:
4202.19	-----altri
4202.2	- Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:
4202.21	
4202.22	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:
4202.29	-----altre
4202.3	- Oggetti da tasca o da borsetta:
4202.31	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati
4202.32	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:
4202.39	-----altri
4202.9	-- altri
4202.91	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati
4202.92	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:
4202.99	-----altri
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303
4302.1	- Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:
4302.11	-- di visone
4302.12	-- di coniglio o di lepre

4302.13	- di agnello detto « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persiano » o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe
4302.19	-----altre
4302.20	- Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti
4302.30	- Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti:
4304.00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali
4304.009	--- articoli di pellicce artificiali
44.06	Traversine di legno per strade ferrate o simili:
4406.10	- non impregnate
4406.101	--- di quercia
4406.102	--- di faggio
4406.109	--- altre
4406.90	-----altre
4406.901	--- di quercia
4406.902	--- di faggio
4406.909	--- altre
44.18	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:
4418.10	- Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti:
4418.20	- Porte e loro telai, stipiti e soglie:
4418.30	- Pannelli per pavimenti:
48.05	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo:
4805.10	- Carta di pasta semichimica da ondulare detta « fluting »

48.11	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci 48.03, 48.09 o 4810:
4811.2	- Carta e cartone gommati o adesivi:
4811.29	- altre
4811.299	--- altre
4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie
4814.10	- Carta detta « Ingrain »
4814.20	- Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata
4814.30	- Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente
4814.90	-altri:
4817.10	- Buste
4817.20	- Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza
4817.30	- Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
48.19	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
4819.10	- Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato
4819.20	- Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato:

4819.209	--- altri
4819.30	- Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più
4819.40	- altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci
4819.50	- altri imballaggi, comprese le buste per dischi
4819.501	--- scatole cilindriche costituite da due o più materiali
4819.60	- Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
48.20	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:
4820.10	- Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:
4820.20	- Quaderni
4820.30	- Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti
4820.40	- Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati:
4820.50	- Album per campioni o per collezioni
4820.90	altri:
4820.901	--- blocchi e libretti
4820.909	--- altre
48.21	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:
4821.10	-stampate
4821.90	-altre

48.23	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
4823.1	- Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli:
4823.11	autoadesivi
4823.19	-----altro
4823.40	- Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi
4823.5	- altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici:
4823.51	stampati, impressi a secco, perforati
4823.59	-----altra
4823.60	- Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:
4823.70	- Articoli foggiate a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta:
4823.90	-altri:
4823.909	---altre:
64.02	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:
6402.1	- Calzature per lo sport:
6402.19	-- altri
6402.20	- Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
6402.30	- altre calzature, con puntale protettivo di metallo
6402.9	- altre calzature:
6402.91	- - - che ricoprono la caviglia
6402.99	-- altre

64.03	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:
6403.1	- Calzature per lo sport:
6403.19	-- altre
6403.20	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce
6403.30	- Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo
6403.40	- altre calzature, con puntale protettivo di metallo
6403.5	- altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale:
6403.51	-- che ricoprono la caviglia
6403.59	-- altre
6403.9	- altre calzature:
6403.91	-- che ricoprono la caviglia
6403.99	-- altre
64.05	Altre calzature:
6405.10	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito:
6405.20	- con tomaie di materie tessili:
6504.00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
65.05	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite
6505.10	- Retine per capelli
6505.90	- altri

65.06	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:
6506.10	- copricapo di sicurezza (caschi)
6506.9	-altri:
6506.91	-- di gomma o di materia plastica
6506.92	-- di pelliccia
6506.99	- di altre materie
6507.00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo
66.01	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)
6601.10	- Ombrelloni da giardino e da sole
6601.9	-altri:
6601.91	-- con fusto o manico telescopico
6601.99	-- altri
6602.00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
66.03	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 66.01 e 66.02:
6603.10	- impugnature
6603.20	- Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni
6603.90	- altri
68.02	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:
6802.2	- altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:

6802.21	-- Marmo, travertino e alabastro
6802.22	-- altre pietre calcaree
6802.29	-- altre pietre
6802.9	-altro:
6802.91	-- Marmo, travertino e alabastro
6802.92	-- altre pietre calcaree
6802.99	-- altre pietre
68.04	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfiibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:
6804.2	altri:
6804.22	-- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica:
6804.30	- Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano
6804.309	--- di materie artificiali
68.05	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti:
6805.10	- applicati su altre materie:
6805.20	- applicati solamente su carta o cartone
6805.30	- applicati su altre materie:
68.06	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 68.11, 68.12 e del capitolo 69:

6806.10	- Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli
68.07	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile):
6807.10	- in rotoli
6807.90	-altri:
6807.909	-- altri
6808.00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali
68.09	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:
6809.1	- Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati:
6809.11	- - unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone
6809.19	-----altri
6809.90	- altri lavori
68.12	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 68.11 o 68.13
6812.10	- Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio;
6812.20	-Fili
6812.30	- Corde e cordoni, anche intrecciati
6812.40	- Tessuti e stoffe a maglia
6812.50	- Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

6812.60	- Carta, cartoni e feltri
6812.70	- Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli
6812.90	- altre
6812.909	---altre:
68.13	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:
6813.10	- Guarnizioni per freni
6813.109	---- altri
6813.90	- altri
6813.909	--- altri
69.04	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:
6904.10	- Mattoni da costruzione
6904.101	-- pieni, di dimensioni pari a 250 x 120 x 65
6904.102	-- Mattoni forati, di dimensioni pari a 250 x 120 x 65
6904.103	-- blocchi, di dimensioni pari a 290 x 190 x 190
6904.104	-- blocchi, di dimensioni pari a 250 x 190 x 190
6904.105	-- blocchi, di dimensioni pari a 250 x 250 x 140
6904.109	-- altri
6904.90	-altri:
6904.901	--- volterrane, di dimensioni pari a 250 x 380 x 140
6904.902	--- volterrane, di dimensioni pari a 390 x 100 x 160
6904.903	--- copriferro, di dimensioni pari a 250 x 120 x 40
6904.909	--- altre

69.05	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:
6905.10	- Tegole
6905.101	--- tegole pressate, di dimensioni pari a 350 x 200
6905.102	--- tegole pressate da incastro, di dimensioni pari a 340 x 200
6905.103	--- tegole piatte, di dimensioni pari a 380 x 180
6905.104	--- tegole mediterranee, di dimensioni pari a 375 x 200
6905.109	--- altre
6905.90	-altre:
69.10	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica:
6910.10	- di porcellana
6910.90	- altri
70.05	Vetro (vetro « flotté » e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:
7005.30	- Vetro armato
70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:
7017.10	- di quarzo o di altra silice fusi
7017.109	--- altre
7017.20	- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0°C e 300°C
7017.90	-altre:
73.06	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7306.20	- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
7306.202	--- tubi con diametro esterno inferiore a 3 1/2"
7306.209	--- altri
7306.50	- altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:
7306.509	---- altri
7306.90	-altri:
73.08	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7308.10	- Ponti ed elementi di ponti
7308.20	- Torri e piloni
7308.40	- Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature:
7308.409	--- altre
7309.00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:
7309.001	- Autoveicoli per il trasporto di merci
7309.009	-- altri
7311.00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:
7311.009	--- altri
73.12	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:

7312.10	- Trefoli e cavi:
7312.109	--- altri
7312.1099	---- altri
7312.90	-altri:
7312.909	--- altri
7313.00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti
73.14	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:
7314.4	- altre tele metalliche, griglie e reti:
7314.41	- - zincate
7314.42	- - ricoperte di materie plastiche:
7314.49	- altre
73.15	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
7315.1	- Catene a maglie articolate e loro parti:
7315.11	- - altre catene
7315.12	- - altre catene
7315.19	- Parti
7315.20	- Catene antisdrucchiolevoli
7315.8	- - altre catene
7315.81	- - Catene a maglie con traversino
7315.82	- - altre catene, a maglie saldate:
7315.89	-----altre
7315.90	- altre parti
7316.00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

73.17	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:
7317.001	--- per rotaie
7317.002	--- per cemento
73.18	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:
7318.1	- Articoli filettati:
7318.11	- - Tirafondi
7318.12	- - altre viti per legno:
7318.13	- - Ganci a vite e viti ad occhio
7318.14	- - Viti autofilettanti:
7318.19	-----altre
7318.2	- Articoli non filettati:
7318.21	- - Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio
7318.23	--Rivets
7318.24	- - Copiglie, pernotti e chiavette
7318.29	-----altre»
73.21	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
7321.11	- - a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:
7321.13	- - a combustibili solidi

73.23	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:
7323.10	- Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi
7323.9	-altri:
7323.93	- - di acciai inossidabili
7323.931	--- recipienti
7323.939	--- altre
73.26	Altri lavori di ferro o acciaio:
7326.1	- Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati;
7326.19	-----altri
7326.20	- Lavori di fili di ferro o acciaio:
7326.209	---- altro
7326.90	-altri:
7326.909	- altre
76.10	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balastrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7610.10	- Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie
7610.109	- altri
7610.90	-altri:
7610.901	--- elementi destinati ad essere impiegati in costruzioni
7610.909	--- altri

7611.00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7611.001	-- con rivestimento interno o calorifugo
7611.009	--- altri
76.14	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:
7614.10	- con anima di acciaio
7614.90	-altri:
8304.00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94.03
83.09	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni
8309.90	-altri:
8309.902	--- sigilli, non ulteriormente lavorati
8309.903	--- sigilli, lavorati
8309.909	--- altri
84.02	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"
8402.1	- Caldaie a vapore:
8402.11	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t
8402.111	--- Caldaie a vapore principali per navi
8402.112	-- altre, con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 300 t

8402.119	-- altre, con produzione oraria di vapore superiore a 300 t
8402.12	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t
8402.121	--- Caldaie a vapore principali per navi
8402.129	--- altre
8402.19	-- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:
8402.191	--- Caldaie a vapore principali per navi
8402.192	--- Caldaie a tubi da forno
8402.193	--- Caldaie a olio caldo
8402.199	--- altre
8402.20	- Caldaie dette « ad acqua surriscaldata »
8402.201	-- alimentate con pezzi di legno
84.03	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 84.02:
8403.90	- Parti
84.04	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore
8404.90	- Parti
84.06	Turbine a vapore
8406.90	- Parti
84.16	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:
8416.20	- altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:
8416.209	--- altre

84.18	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15
8418.2	- Frigoriferi per uso domestico:
8418.21	-- a compressione
8418.22	-- ad assorbimento, elettrici
8418.29	-----altri
8418.50	- altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo:
84.19	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:
8419.1	Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:
8419.111	--- per uso domestico
8419.119	--- altri
8419.191	--- per uso domestico
8419.199	--- altri
8419.40	- Apparecchi di distillazione o di rettificazione
8419.401	--- colonne di frazionamento per la produzione di ossigeno
8419.409	--- altri
8419.8	- altre macchine, apparecchi e materiale
8419.81	- - per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:
8419.819	--- altri

8419.89	- altri
8419.899	---- altri
8419.8999	---- altri
84.20	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
8420.10	- Calandre e laminatoi:
8420.101	- - Pettinatrici
8420.1011	---- per uso domestico
84.21	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
8421.1	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi;
8421.121	--- per uso domestico
8421.2	- Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:
8421.29	- altri
8421.299	---- altri
8421.3	- Apparecchi per filtrare o depurare i gas:
8421.31	- - Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione:
8421.319	---- altri
8421.39	- altri
8421.399	---- altri
8421.9	- Parti
8421.91	- - di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:
8421.919	- - Di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:

84.23	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
8423.30	- Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici
8423.8	- altri apparecchi e strumenti per pesare:
8423.81	- - di portata inferiore o uguale a 30 kg:
8423.82	- - di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg:
8423.829	---- altri
8423.89	- altri
8423.891	--- pese a ponte (strade ferrate o per autocarri e furgoni)
8423.899	--- altri
84.24	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:
8424.10	-Estintori, anche carichi;
8424.109	--- altri
8424.8	-Altri apparecchi
8424.81	- - per l'agricoltura o l'orticoltura:
8424.819	--- altri
84.27	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:
8427.20	- altri carrelli semoventi:
8427.209	--- altri
8427.90	- altri carrelli

84.28	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):
8428.20	- Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:
8428.209	--- altri
8428.3	- altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:
8428.39	- altri
8428.399	---altre:
84.32	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:
8432.10	-aratri
8432.2	- Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecalvo, sarchiatrici e zappatrici:
8432.21	- - Erpici a dischi (polverizzatori)
8432.29	--altri
8432.30	- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:
8432.301	--- piantatrici per pianticelle
8432.309	--- altre
8432.40	- Spanditori di letame e distributori di concimi:
8432.80	- altre macchine, apparecchi e congegni
84.33	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 84.37:
8433.1	- Tosatrici da prato:
8433.11	- - a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale:
8433.19	--altre
8433.20	- Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore:

84.38	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali:
8438.50	- Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni
8438.60	- Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi
84.52	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 84.40; Mobili; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:
8452.10	- Macchine per cucire di tipo domestico:
84.57	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:
8457.20	- Macchine a posto fisso
8457.30	- Macchine a stazioni multiple:
84.58	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo
8458.1	- Torni orizzontali:
8458.19	--altri
84.59	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 84.58
8459.2	- altre foratrici:
8459.29	--altre
8459.299	--- altre
8459.6	- altre fresatrici:
8459.61	-- a comando numerico
8459.619	--- altre
8459.69	-- altre

8459.699	--- altre
84.60	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84.61:
8460.2	- altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:
8460.29	- altre
8460.292	--- per alberi a gomiti
8460.3	- Macchine per affilare:
8460.39	--altre
84.61	Macchine per piallare, limare, sbizzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove:
8461.50	- Macchine per segare o troncare:
84.81	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8481.10	- Riduttori di pressione:
8481.109	---- altri
8481.30	- Valvole di ritegno:
8481.309	---- altre
8481.40	---- Valvole di troppo pieno o di sicurezza:
8481.409	---- altre
8481.80	- altri oggetti di rubinetteria e organi simili
8481.801	--- valvole di regolazione ad azionamento elettromeccanico o pneumatico;

8481.806	--- elementi di fissaggio per riscaldamento centrale a uno o due tubi, con dimensione nominale pari a 3/8" ed oltre, ma non superiore a 3/4"
85.01	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)
8501.3	- altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:
8501.31	- - di potenza inferiore o uguale a 750 W:
8501.319	---- altri
8501.33	- - di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:
8501.339	---- altri
8501.40	- altri motori a corrente alternata, monofase:
8501.409	-- altri
8501.4099	---- altri
8501.5	- altri motori a corrente alternata, polifase:
8501.51	- - di potenza inferiore o uguale a 750 W:
8501.519	--- altri
8501.5199	---- altri
8501.52	- - di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:
8501.529	--- altri
8501.5299	---- altri
85.02	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
8502.1	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):
8502.11	- - di potenza inferiore o uguale a 75 W:
8502.119	---- altr
8502.12	- - - di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA
8502.129	---- altr

8502.13	-- di potenza superiore a 375 kVA:
8502.139	---- altri
8502.20	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):
8502.209	---- altri
8502.3	- altri gruppi elettrogeni:
8502.39	-altri:
8502.391	--- DC
8502.3919	---- altri
8502.399	--- AC
8502.3999	---- altri
8502.40	- Convertitori rotanti elettrici:
8502.409	---- altri
85.04	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8504.10	- Ballast per lampade o tubi a scarica:
8504.109	---- altri
8504.3	- altri trasformatori:
8504.34	-- di potenza inferiore o uguale a 500 kVA
8504.349	--- altri
8504.40	- Convertitori statici:
8504.409	---- altri
85.05	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:
8505.20	- Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

85.30	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 86.08):
8530.10	- Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate
8530.80	- altri apparecchi
85.39	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti « fari e proiettori sigillati » e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi;
8539.2	- altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:
8539.29	--altri
85.44	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8544.1	- Fili per avvolgimenti:
8544.111	--- di diametro non superiore a 2,5 mm
8544.20	- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali
8605.001	--- ambulanze
86.01	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:
8601.10	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:
8601.102	--- per binari a scambio ordinario
8601.109	--- altri
86.02	Altre locomotive e locotrattori; tender:
8602.10	- Locomotive diesel-elettriche
8602.90	-altri:
8602.901	--- Diesel ex-proof meccaniche

8602.902	--- Diesel idrauliche
8602.909	--- altre
86.03	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 86.04:
8603.10	- a presa di corrente elettrica esterna
8603.101	--- vetture per viaggiatori
8603.102	--- elementi di locomotive passeggeri
8603.103	--- autovetture per passeggeri
8603.109	--- altri
8603.90	-altri:
8603.901	--- elementi di locomotive passeggeri
8603.902	--- autovetture per passeggeri
8603.909	--- altri
8605.00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 86.04)
8605.002	-- strade ferrate: carrozze passeggeri e postali, bagagliai e carrozze ufficiali
8605.009	-- altre
86.06	Carri per il trasporto di merci su rotaie:
8606.10	- Carri cisterna e simili
8606.20	- Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10
8606.30	- Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sottovoci 8606 10 o 8606 20

8606.9	- altri
8606.91	-- coperti e chiusi:
8606.911	--- per il trasporto di pesce vivo
8606.919	--- altri
8606.92	-- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)
8606.99	--altri
8606.991	---carri e vagoni per trasporto su rotaie
8606.999	--- altri
86.07	Parti di veicoli per strade ferrate o simili:
8607.1	- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti:
8607.11	-- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione
8607.12	-- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)
8607.30	- Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti:
8609.00	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto
8609.009	--- altri
87.01	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 87.09):
8701.20	- Trattori stradali per semirimorchi:
8701.202	---usati, di potenza del motore uguale o inferiore a 300 kW
8701.204	--- usati, di potenza del motore superiore a 300 kW
87.02	- Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:
8702.10	- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
8702.101	--- autobus e autocorriere, nuovi
8702.102	---autobus e autocorriere, usati
8702.90	- altri

8702.901	--- altri other autobus e autocorriere, nuovi
8702.902	--- altri autobus e autocorriere, usati
8702.903	--- filobus
8702.909	--- altri
87.03	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 87.02), compresi gli autoveicoli del tipo « break » e le auto da corsa:
8703.2	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:
8703.21	- - - di cilindrata inferiore o uguale a 1000 cm ³
8703.212	--- autoveicoli, usati
8703.219	--- altri, usati
8703.22	- - di cilindrata superiore a 1000 cm ³ ma inferiore o uguale a 1500 cm ³ :
8703.222	--- autoveicoli, usati
8703.229	--- altri, usati
8703.23	- - di cilindrata superiore a 1500 cm ³ ma inferiore o uguale a 3000 cm ³ :
8703.232	--- autoveicoli, usati
8703.235	--- su strada/fuoristrada, usati
8703.239	--- altri, usati
8703.24	- - di cilindrata superiore a 3000 cm ³ :
8703.242	--- autoveicoli, usati
8703.245	--- su strada/fuoristrada, usati
8703.249	--- altri, usati
8703.3	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
8703.31	- - - di cilindrata inferiore o uguale a 1500 cm ³
8703.312	--- autoveicoli, usati

8703.319	--- altri, usati
8703.32	-- di cilindrata superiore a 1500 cm ³ ma inferiore o uguale a 2500 cm ³ :
8703.322	--- autoveicoli, usati
8703.325	--- su strada/fuoristrada, usati
8703.329	--- altri, usati
8703.33	-- di cilindrata superiore a 2500 cm ³
8703.332	--- autoveicoli, usati
8703.335	--- su strada/fuoristrada, usati
8703.339	--- altri, usati
8703.90	-altri:
8703.902	--- autoveicoli, usati
8703.909	--- altri, usati
87.04	Autoveicoli per il trasporto di merci
8704.2	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
8704.23	-- di peso a pieno carico superiore a 20 t
8704.231	--- autocisterne
8706.00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 87.05, con motore
8706.002	---per trattori
87.07	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, comprese le cabine
8707.10	- degli autoveicoli della voce 87.03:
8707.90	- altre
8707.901	--- per autobus e filobus
8707.902	--- carrozzerie chiuse di alluminio per autocarri
8707.909	--- altre

87.08	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05:
8708.10	- Paraurti e loro parti
8708.2	- altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine
8708.291	--- sponde di alluminio per carrozzerie di autocarri
8708.3	- Freni e servofreni, e loro parti:
8708.39	--altri
8708.9	- altre parti ed accessori:
8708.92	- - Silenziatori e tubi di scappamento:
8708.93	- - Frizioni e loro parti:
8708.99	- altri
8708.991	--- giunti, elementi di fissaggio e guide di sostegno, esclusi i giunti universali
8708.992	--- altre parti, lavorate
8708.999	--- altre parti, non lavorate
87.11	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)
8711.10	- con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³
8711.20	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³
8711.201	- - nuovi
8711.209	- - usati
8711.30	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³
8711.301	- - nuovi
8711.309	- - usati

8711.40	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm ³ ma inferiore o uguale a 800 cm ³
8711.401	-- nuovi
8711.409	-- usati
8711.50	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm ³
8711.509	-- usati
8711.90	-altri:
8711.901	--- side-cars
8711.909	--- altri
87.14	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 87.11 a 87.13:
8714.1	- di motocicli (compresi i ciclomotori):
8714.11	--Selle
8714.9	-altri:
8714.92	-- Cerchioni e raggi:
8714.93	-- Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:
8714.94	-- Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti:
8714.95	--Selle
87.16	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti;
8716.20	- Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli
8716.209	--- altre i
8716.3	- altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:
8716.31	-- Cisterne
8716.311	--- per gas liquidi

8716.40	- altri rimorchi e semirimorchi
8716.80	- altri veicoli
89.03	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:
8903.10	- Imbarcazioni pneumatiche:
8903.9	- altre
8903.92	- - Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:
8903.99	--altre
94.01	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02) anche trasformabili in letti, e loro parti:
9401.30	- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:
9401.90	- Parti
9401.902	--- di metallo, esclusi gli ammortizzatori
9401.903	--- ammortizzatori
9401.904	- - di materia plastica
94.04	Sommier; oggetti lettercci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:
9404.10	- Sommier
9404.2	- materassi
9404.21	- - di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:
9404.29	- di altre materie
9404.30	- Sacchi a pelo
9404.90	-altri:

9406.00	Costruzioni prefabbricate
9406.001	- - di materia plastica
9406.002	--- di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale
9406.004	--- di acciaio
9406.005	- - di legno
9406.009	--- altre
9602.00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 35.03 e lavori di gelatina non indurita
9602.001	--- capsule di gelatina per uso farmaceutico
9602.002	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie;
9602.009	--- altre
96.06	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni
9606.10	- Bottoni a pressione e loro parti
9606.2	- Bottoni:
9606.21	- - di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili
9606.22	- - di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili
9606.29	--altri
9606.30	- - Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni
96.07	Chiusure lampo e loro parti:
9607.1	- Chiusure lampo:
9607.11	- - con dentini di metalli comuni

9607.19	-----altre»
9607.20	- Parti
96.08	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 96.09
9608.10	Penne e matite a sfera;
9608.20	penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose;
9608.209	---- altri
9608.3	- Penne stilografiche ed altre penne:
9608.31	- - per disegnare ad inchiostro di China
9608.39	--altre
9608.40	- Portamine
9608.50	- Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti
9608.60	- Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte:
9608.9	- altre
9608.91	- - Pennini da scrivere e punte per pennini
9608.911	---pennini d'oro da scrivere
9608.912	--- altri pennini da scrivere
9608.913	--- pennini da disegno
9608.919	--- punte per pennini
9608.99	- altri
9608.992	--- ricambi per pennarelli
9608.999	--- altri

96.09	Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:
9609.10	- Matite con guaina:
9609.20	- Mine per matite o per portamine
9609.90	-altre

ALLEGATO IICONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA AI PRODOTTI
INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 18, paragrafo 3

I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 2003, il dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2004, il dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2005, il dazio è ridotto al 30% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2006, il dazio è ridotto al 15% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2007, i dazi rimanenti sono aboliti.

SA 6+	Designazione delle merci
25.22	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 28.25:
2522.10	- Calce viva
2522.20	- Calce spenta
2522.30	- Calce idraulica

25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati:
2523.10	- Cementi non polverizzati detti « clinkers »
2523.109	--- altri
2523.2	- Cementi Portland:
2523.29	- altri
2523.292	-- Cementi Portland con additivi
2523.294	-- Cemento resistente ai solfati
2523.295	--- Cemento a bassa temperatura di idratazione
2523.296	--- Cemento metallurgico e cemento per altiforni
2523.299	--- altri
2523.30	- Cementi alluminosi
2523.301	--- cementi alluminosi con contenuto di Al_2O_3 non superiore al 50%
2523.90	- altri cementi idraulici:
2710.00	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:
2710.001	---oli per motori e altri oli leggeri:
2710.0012	---- benzina senza piombo
2710.0013	---- altri oli per motori
2710.0019	---- Altri oli leggeri e prodotti a base di oli leggeri
2710.002	-- cherosene e altri oli medi
2710.0024	---- altri oli
2710.0029	---- altri oli medi e preparati a base di tali oli

2710.003	--- oli pesanti, esclusi gli scarti, destinati a subire un'ulteriore trasformazione
2710.0031	---- oli gassosi
2710.0032	---- oli combustibili speciali leggeri e leggerissimi
2710.009	---- altri
2710.0099	---- waste oils
2807.00	Acido solforico; oleum:
2807.001	--- acido solforico, del tipo utilizzato per le analisi
2808.00	Acido nitrico; acidi solfonitrici
2808.001	--- acido nitrico, pro analysis
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:
3102.90	- altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti
31.05	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg
3105.10	- Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg
32.06	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 03, 32.04 o 32.05; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:
3206.20	- Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:
3206.201	--- Verdi di cromo
3206.202	--- Gialli di zinco (cromato di zinco)
3206.209	--- altri
3206.4	- altre sostanze coloranti e altre preparazioni:
3206.49	- altri

3206.492	--- dispersioni concentrate di pigmenti
3206.494	--- a base di nero di carbonio
33.04	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
3304.10	- Prodotti per il trucco delle labbra
3304.109	--- per la vendita al minuto
3304.20	- Prodotti per il trucco degli occhi
3304.209	--- per la vendita al minuto
3304.30	- Preparazioni per manicure o pedicure
3304.309	--- per la vendita al minuto
33.05	Preparazioni per capelli
3305.10	- Shampooings
3305.109	--- per la vendita al minuto
3305.20	- Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti
3305.209	--- per la vendita al minuto
3305.30	- Lacche per capelli
3305.309	--- per la vendita al minuto
3305.90	--altre
3305.909	--- per la vendita al minuto
33.06	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti imballati per la vendita al minuto (fili dentari)
3306.10	- Dentifrici
3306.109	--- per la vendita al minuto

3306.90	--altri
3306.909	--- per la vendita al minuto
33.07	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
3307.10	- Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
3307.109	--- per la vendita al minuto
3307.20	- Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore
3307.209	--- per la vendita al minuto
3307.30	- Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno
3307.309	--- per la vendita al minuto
3307.4	- Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
3307.49	--altre
3307.499	--- per la vendita al minuto
34.02	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401
3402.1	- Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:
3402.11	--anionici
3402.111	--- alchilarilsolfonati
3402.112	--- solfonato di poliglicoletere, alcole laurilico
3402.20	- Preparazioni condizionate per la vendita al minuto
3402.201	--- in polvere per il lavaggio

3402.209	--- altre
3402.90	-altre:
3402.901	-- in polvere per il lavaggio
38.08	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:
3808.20	- Fungicidi:
3808.209	-- altri fungicidi, tranne quelli utilizzati per scopi fitosanitari
39.17	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche
3917.2	- Tubi rigidi:
3917.21	- di polimeri di etilene
3917.211	-- per le linee di galleggiamento sottomarine
3917.219	--- altri
3917.2199	--- altri
3917.22	- di polimeri di propilene:
3917.229	--- altri
3917.23	- di polimeri di cloruro di vinile
3917.239	--- altri
3917.29	- di altre materie plastiche
3917.299	--- altri
3917.31	- - Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa:
3917.319	--- altri
3917.32	- - altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:

3917.329	--altri
3917.33	- - altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:
3917.339	----, altri
3917.39	--altri
3917.399	---- altri
3917.40	-Accessori
3917.409	---- altri
39.18	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo:
3918.10	- di polimeri di cloruro di vinile
3918.90	- di altre materie plastiche
39.19	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:
3919.10	- in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm
3919.101	- - di polipropilene
3919.102	- - di policloruro di vinile
3919.103	--- di polietilene
3919.109	--- altri
39.20	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:
3920.10	- di polimeri di etilene
3920.109	--- altri
3920.30	- di polimeri di stirene
3920.4	- di polimeri di cloruro di vinile
3920.42	--flessibili

40.12	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma
4012.10	- Pneumatici rigenerati:
4012.109	---- altri
4012,20	- Pneumatici usati:
4012.209	---- altri
4012,90	- altri
4012.909	---- altri
44.09	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:
4409.20	- diversi da quelli di conifere
4409.202	- - di altri legni
4409.203	--- pavimenti a parchetti di faggio
4409.204	--- pavimenti a parchetti di altre piante decidue
4409.209	--- altro
48.05	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo:
4805.2	- Carta e cartone a più strati:
4805.29	-altri
4805.291	--- testliner marrone
4805.299	--- altri
4805.30	- Carta da imballaggio al solfito:
4805.60	- altra carta ed altro cartone di peso non superiore a 150 g per m ² :

4805.601	--- ondulazione di carta da macero
4805.609	---- altra
4805.6091	---- carta comune da imballaggio
4805.6099	---- altra
4805.70	- Per la carta o i cartoni di peso per metro quadrato superiore a 150 g: almeno il 225 %
48.08	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 48.03:
4808.10	- Carta e cartone ondulati, anche perforati
64.01	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:
6401.10	- Calzature con puntale protettivo di metallo:
6401.9	- altre calzature:
6401.91	-- che ricoprono il ginocchio:
6401.92	-- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:
6401.99	-- altre
64.05	Altre calzature:
6405.90	-altre
68.10	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:
6810.1	- Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:
6810.11	-- - Blocchi e mattoni da costruzione
6810.19	-- altri
6810.9	- altri lavori
6810.91	-- Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile:

6810.99	-altri:
68.11	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili:
6811.10	- Lastre ondulate
6811.20	- altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili:
6811.30	- Tubi, guaine ed accessori per tubazioni
6811.90	- altri lavori
69.08	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto
6908.10	- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm
70.03	Vetro detto « colato », in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:
7003.1	- Lastre e fogli, non armati:
7003.12	- - colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente:
7003.19	--altri
7003.199	--- altri
7003.20	- Lastre e fogli, armati
7003.30	-Profilati
70.07	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
7007.1	- Vetri temperati:
7007.11	- - di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:
7007.19	-altri:
7007.2	- Vetri formati da fogli aderenti fra loro:

7007.21	- - di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:
7007.219	---- altri
7007.29	--altri
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
7010.10	- Ampolle
7010.20	- Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura
7010.9	- altri, di capacità:
7010.91	-- superiore a 1 l
7010.92	- - superiore a 0,33 l ma non superiore a 1 l:
73.02	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie
7302.40	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio:
7302.90	-altri:
73.04	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:
7304.10	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:
7304.2	- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:
7304.29	--altri
7304.292	-- involucri tubolari di altri acciai con un diametro esterno inferiore a 16"
7304.295	-- altri tubi di altri acciai

7304.299	--- altri
7304.3	- altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:
7304.31	- - trafilati o laminati a freddo:
7304.319	---, altri
7304.3199	---- altri
7304.39	--altri
7304.399	---- altri
73.06	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7306.10	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:
7306.20	- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
7306.201	- - - con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306.30	- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:
7306.309	--- altro
7306.60	- altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:
7306.601	-- di ferro o di acciai, di sezione trasversale quadrata o rettangolare inferiore o uguale a 280 mm
7306.6019	---- altro
73.10	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:
7310.10	- di capacità uguale o superiore a 50 litri
7310.2	- di capacità inferiore a 50 litri:
7310.21	- - Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura:
7310.29	--altri

7310.299	---- altri
73.14	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:
7314.20	- Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm ² :
73.21	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
7321.1	- Apparecchi di cottura e scaldapiatti:
7321.12	-- a combustibili liquidi
7321.8	-Altri apparecchi
7321.81	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:
7321.82	-- a combustibili liquidi
7321.83	-- a combustibili solidi
7321.90	- Parti
73.22	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio:
7322.1	- Radiatori e loro parti:
7322.11	-- di ghisa
7322.19	-altri
7322.90	-altri:
7322.909	-- altri
76.04	Barre e profilati di alluminio

7604.10	- Alluminio non legato
7604.2	- di leghe di alluminio:
7604.21	-- Profilati cavi
7604.211	--- protetti in superficie (dipinti, verniciati o rivestiti di plastica)
7604.219	--- altri
7604.29	--altri
76.05	Fili di alluminio:
7605.1	- Alluminio non legato
7605.11	- - - di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
7605.119	--- altri
7605.19	--altri
76.06	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:
7606.1	- di forma quadrata o rettangolare:
7606.11	- di alluminio non legato:
7606.119	--- altri
7606.12	-- di leghe di alluminio
7606.122	--- Fogli di alluminio trattati in superficie (dipinti, verniciati o rivestiti di plastica)
7606.129	--- altri
7606.9	-altri:
7606.91	- di alluminio non legato:
7606.92	- - di leghe di alluminio
76.07	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):
7607.1	- senza supporto:

7607.19	--altri
7607.199	--- altri
7607.20	-su supporto
7607.209	--- altri
76.08	Tubi di alluminio
7608.10	- di alluminio non legato
7608.109	---- altri
7608.20	- di leghe di alluminio:
7608.209	- altri
7609.00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
76.16	Altri lavori di alluminio: :
7616.9	-altri:
7616.99	--altri
7616.991	- - Radiatori:
7616.999	--- altri
82.15	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
8215.10	- Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato:
8215.20	- altri assortimenti:
8215.9	-altri:
8215.91	- - argentati, dorati o platinati
8215.99	--altre» i
83.09	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8309.10	- Tappi a corona
8309.90	-altri:
8309.901	--- Tappi a passo di vite
83.11	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:
8311.10	- Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:
8311.20	- Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni
8311.30	- Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni
8311.90	- altri, comprese le parti :
84.03	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402:
8403.10	-Caldaie
8403.101	--- a gas o a gas ed altri combustibili
8403.102	--- a combustibili liquidi
8403.103	--- a combustibili solidi
8403.109	--- altre
84.04	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore
8404.10	- Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03
8404.101	--- destinati a caldaie della voce 84.02
8404.109	--- destinati a caldaie della voce 84.03
8404.20	- Condensatori per macchine a vapore

84.06	Turbine a vapore
8406.10	- Turbine per la propulsione di navi
8406.101	--- Turbine a condensazione di potenza non inferiore a 6 000 kW
8406.109	--- altre
8406.8	- altre turbine:
8406.81	-- di potenza superiore a 40 MW:
8406.811	--- per generatori elettrici di potenza non inferiore a 200.000 kW nelle centrali elettriche o nelle centrali di cogenerazione
8406.819	--- altre
8406.82	-- di potenza inferiore o uguale a 40 MW:
8406.821	--- Turbine a condensazione di potenza non inferiore a 6 000 kW
8406.829	--- altre
84.08	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8408.10	- Motori per la propulsione di navi:
8408.102	---- di potenza superiore a 150 kW ed inferiore o uguale a 400 kW
8408.109	---- altri
84.13	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore;
8413.11	- - Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse
8413.30	- Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:
8413.309	---- altre
8413.60	- altre pompe volumetriche rotative:
8413.601	--- monomompe elicoidali per sostanze chimiche aggressive

8413.602	--- Pompe ad ingranaggi per il dosaggio di polimeri per l'estrusione di monofilamenti sintetici o artificiali, per le materie aggressive
8413.603	--- Pompe ad ingranaggi per motori oleoidraulici
8413.6039	---- altre
8413.604	--- Pompe a vite elicoidali
8413.6049	---- altre
8413.605	--- Pompe oleoidrauliche
8413.6059	---- altre
8413.609	--- Altre
8413.6099	--- altre
8413.70	- Altre pompe centrifughe:
8413.701	--- Pompe da fango multicellulari per pozzi petroliferi e di gas
84.14	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti
8414.20	- Pompe per aria, a mano o a pedale:
8414.209	---- altro
84.16	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:
8416.10	- Bruciatori a combustibili liquidi:
8416.101	--- di capacità uguale o inferiore a 2 kg/ora
8416.102	--- di capacità superiore a 300 kg/ora
8416.109	--- altri
8416.20	- altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:

8416.201	--- di capacità uguale o inferiore a 84 MJ/ora
8416.202	- - a combustibili solidi
8416.30	- Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
8416.301	--- Dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri
8416.309	--- altri
8416.90	- Parti
84.24	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:
8424.20	- Pistole a spruzzo ed apparecchi simili
8424.30	-Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:
8424.8	-altri apparecchi
8424.81	- - per l'agricoltura o l'orticoltura:
8424.811	--- Irroratrici per vigneti
8424.813	--- altre nebulizzatrici di capacità uguale o inferiore a 400 l
84.26	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti « cavaliers » e carrelli-gru:
8426.1	- Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers »:
8426.11	- - Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi
8426.111	--- per gli impianti di fusione
8426.119	-- altri
8426.20	- Gru a torre

8426.209	--- altre
8426.9	- altre macchine, apparecchi e congegni
8426.91	- - costruiti per essere montati su un veicolo stradale:
8426.99	--altri
8426.999	--- altri
84.28	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):
8428.10	- Ascensori e montacarichi:
8428.103	--- altri ascensori e montacarichi per condomini, stabilimenti commerciali e stabilimenti industriali
8428.3	- altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:
8428.33	- - altri, a nastro o a cinghia:
8426.339	---- altri
8428.40	- Scale meccaniche e marciapiedi mobili
8428.90	- altre macchine, apparecchi e congegni
8428.901	— Macchine da movimentazione i mattonifici e le fabbriche di tegole
8428.909	-- altri
8428.9099	---- altri
84.29	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:
8429.5	- Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici:
8429.51	- - Caricatori e caricatrici-spatatrici, a caricamento frontale:
8429.512	--- a ruote, con un motore di potenza non superiore a 184 kW

84.33	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 84.37:
8433.5	-Altre macchine e altri apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli
8433.51	-- Mietitrici-trebbiatrici
8433.511	--Per frumento e granturco
8433.5112	---- di potenza superiore a 45 kW ed inferiore o uguale a 167 kW
84.58	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo
8458.1	- Torni orizzontali:
8458.11	-- a comando numerico
84.59	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 84.58
8459.10	- Unità di lavorazione con guida di scorrimento
8459.5	- Fresatrici a mensola:
8459.51	-- a comando numerico
84.60	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cerni, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84.61:
8460.2	- altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:
8460.29	-altre:
8460.291	---- per cuscinetti a rotolamento di ogni specie

84.81	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8481.10	- Riduttori di pressione:
8481.101	-- Valvole regolatrici di pressione per cilindri di gas compresso
8481.30	- Valvole di ritegno:
8481.301	-- Cestini a tenuta di vuoto con valvola
8481.40	- Valvole di troppo pieno o di sicurezza:
8481.401	-- di dimensione nominale uguale o superiore a 15 mm, ma non superiore a 1200 mm, e di pressione non superiore a 16 Mpa
8481.80	-altri apparecchi
8481.802	--- Valvole a saracinesca e a farfalla, di dimensione nominale uguale o superiore a 25 mm, ma non superiore a 1.200 mm e di pressione non superiore a 4 MPa; valvole a saracinesca di dimensione nominale uguale o superiore a 1/2", ma non superiore a 2" e di pressione non superiore a 16 Mpa
8481.803	-- Valvole d'intercettazione di dimensione nominale uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 400 mm e di pressione non superiore a 4 MPa; valvole d'intercettazione fucinate di dimensione nominale uguale o superiore a 1/2", ma non superiore a 2", e di pressione non superiore a 16 Mpa;
8481.804	— Rubinetti a sfera di dimensione nominale uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 700 mm, e di pressione non superiore a 10 Mpa
8481.805	— Idranti sotterranei e in superficie, valvole e teste di perforazione per allacciamenti domestici, valvole di ammissione dell'aria/di scarico (con due sfere), filtri di aspirazione con cuscinetti a sfere per valvole
85.01	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)
8501.3	- altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:

8501.32	-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:
8501.329	---- altri
8501.34	--- di potenza superiore a 375 W
8501.349	---- altri
8501.40	- altri motori a corrente alternata, monofase:
8501.4099	---- altri
8501.5	- altri motori a corrente alternata, polifase:
8501.51	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W:
8501.511	--- Motori con riduttore per apertura e chiusura delle porte
8501.53	--- di potenza superiore a 75 W
8501.539	---- altri
8501.6	- Generatori a corrente alternata (alternatori):
8501.61	-- di potenza inferiore o uguale a 75 W:
8501.619	---- altri
8501.62	--- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA
8501.629	---- altri
8501.63	--- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA
8501.639	---- altri
8501.64	-- di potenza superiore a 750 kVA:
85.04	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8504.2	- Trasformatore con dielettrico liquido:
8504.21	-- di potenza inferiore o uguale a 650 kVA
8504.211	---- Trasformatori di misura
8504.219	--- altri
8504.22	-- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:

8504.23	-- di potenza superiore a 10 000 kVA
8504.3	- altri trasformatori:
8504.32	-- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:
8504.329	---- altri
8504.33	-- di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:
8504.331	--- di potenza superiore a 20 kVA, per i forni elettrici destinati alla fusione dei minerali metallici
8504.339	--- altri
8504.3399	---- altri
8504.34	-- di potenza inferiore o uguale a 500 kVA
8504.341	--- per i forni elettrici destinati alla fusione dei minerali metallici
8504.50	- altre bobine di reattanza e di autoinduzione:
8504.509	---- altri
85.16	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.45
8516.10	-Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici;
8516.2	- Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:
8516.29	--altri
8516.80	- Resistenze scaldanti:
8516.809	-- altri
85.25	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelefonìa, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere

8525.10	- Apparecchi trasmettenti:
8525.101	--- per la radio
85.35	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1000 V:
8535.2	- Interruttori automatici:
8535.21	- - per una tensione inferiore a 72,5 kV
8535.29	--altri
8535.30	- Sezionatori ed interruttori:
8535.301	--- Sezionatori
8535.309	--- Interruttori
85.36	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1000 V:
8536.10	- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili
8536.20	- Interruttori automatici:
8536.30	- altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:
8536.4	- Relè:
8536.49	--altri
8536.50	- altri interruttori, sezionatori e commutatori:
8536.509	---- altri
8536.6	- Portalampade, spine e prese di corrente:
8536.69	-- altri

8536.699	---- altri
85.37	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 85.17
8537.10	- per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:
8537.20	- per una tensione superiore a 1 000 V:
85.38	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 35, 85.36 o 85.37:
8538.10	- Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 37, sprovvisti dei loro apparecchi
85.39	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti « fari e proiettori sigillati » e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi;
8539.2	- altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:
8539.22	-- altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di tensione superiore a 100 V:
8539.3	- Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:
8539.32	-- Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico:
8539.39	--altri
85.44	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8544.4	- altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V:
8544.41	-- muniti di pezzi di congiunzione:
8544.419	---- altri

8544.49	--altri
8544.491	--- isolati mediante carta
8544.4919	---- altri
8544.492	-- isolati mediante plastica
8544.4929	---- altri
8544.499	--- isolati con altri materiali
8544.4999	---- altri
8544.5	- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V:
8544.51	- - muniti di pezzi di congiunzione:
8544.519	---- altri
8544.59	--altri
8544.591	--- isolati mediante carta
8544.592	--- isolati mediante plastica
8544.593	- - impregnati di gomma
8544.599	--- isolati con altri materiali
8544.60	- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:
8544.602	--- isolati mediante plastica
8544.603	--- isolati mediante gomma
8544.604	--- altri isolati mediante carta
8544.609	--- altri isolati con altri materiali
85.45	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8545.20	- Spazzole

85.48	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo
8548.10	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso;
8548.109	--- altri
87.01	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):
8701.10	- Motocoltivatori
8701.101	- - - di potenza inferiore o uguale a 10 kW
8701.102	--- di potenza superiore a 10 kW
8701.90	-altri:
8701.901	--- agricoli, con un motore di potenza non superiore a 50 kW
8701.902	--agricoli, con un motore di potenza superiore a 50kW, ma non superiore a 110 kW
8701.9021	---- con oltre 5 anni
8701.9029	---- altri
87.09	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
8709.1	- Carrelli:
8709.11	--elettrici
90.17	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

9017.30	- Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili:
9017.302	--- Calibri
90.28	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura
9028.20	- Contatori di liquidi
9028.201	--- per combustibili
9028.202	--- per l'acqua
9028.209	--- altri
9028.30	- Contatori di elettricità:
9028.309	---- altri
94.01	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02) anche trasformabili in letti, e loro parti:
9401.40	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti
9401.50	- Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili
9401.6	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:
9401.61	-- imbottiti
9401.611	--- di legno sagomato
9401.619	--- altri
9401.69	- altri
9401.691	--- di legno sagomato
9401.699	--- altre
9401.7	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:
9401.71	-- imbottiti
9401.79	--altri
9401.80	- altri mobili per sedersi

9401.90	- Parti
9401.901	-- di legno
9401.909	-- di altre materie
94.03	Altri mobili e loro parti:
9403.10	- Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:
9403.20	- altri mobili di metallo:
9403.209	--- altri
9403.30	- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:
9403.40	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:
9403.50	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
9403.60	- altri mobili di legno:
9403.70	- Mobili di materie plastiche:
9403.709	--- altri
9403.80	- Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili
9403.90	- Parti
9403.901	-- di legno
9403.902	-- di metallo
9403.903	-- di materia plastica
9403.909	-- di altre materie

ALLEGATO III

DEFINIZIONE DI PRODOTTI DI "BABY BEEF" DI CUI ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente.

Codice NC	Suddivisione e Taric	Designazione delle merci
ex 0102 90 51	10	Animali vivi della specie bovina - altri - delle specie domestiche -- di peso superiore a 300 kg: --- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): ---- destinate alla macellazione: - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ¹
ex 0102 90 59	11 21 31 91	--- altri: - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ¹

Ex	0102 90 71		<p>--- altri</p> <p>---- destinati alla macellazione:</p> <p>- tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg¹</p>
		10	
Ex	0102 90 79		<p>--- altri</p> <p>- tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg¹</p>
		21 91	
Ex	0201 10 00		<p>Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate</p> <p>-in carcasse o mezzene</p> <p>- carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro¹</p> <p>- altri pezzi non disossati</p>
		91	
ex	0201 20 20		<p>-- Quarti detti "compensati"</p> <p>- quarti detti "compensati", di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro¹</p>
		91	

¹ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ex 0201 20 30	91	- - Busti e quarti anteriori - quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro ¹
ex 0201 20 50	91	- Selle e quarti posteriori - Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto "pistola") con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne orsa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro ¹

¹ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO IV a)CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI
AGRICOLI

(Esenti da dazio per quantitativi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo)

di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)

Codice della tariffa doganale croata	Designazione delle merci
01051912	--- giovani anatre
01051922	--- giovani oche
0105193	- faraone
0106007	--- sciami d'api e api regine
020500	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
040700	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
04070059	--- uova d'anatra, altre
041000	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
050400	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
080300	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate.

080410	- Datteri
080430	- Ananassi
080530	- Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i>):
080540	- Pompelmi e pomeli
080590	-altri:
080620	- essiccate
080720	- Papaie
081400	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, oppure secche
09011	- Caffè non torrefatto:
0902	Tè, anche aromatizzato
0904	Pepe (del genere « <i>Piper</i> »); pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> », essiccati, tritati o polverizzati:
090500	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo:
090700	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:
100110	- Frumento (grano) duro
1002001	--- Segala destinata alla semina
1003001	--- Orzo destinato alla semina
1004001	--- Avena destinata alla semina
100510	- Farina di granturco
1006	Riso

100700	Sorgo da granella
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 13, di sago o di radici o tuberi della voce 07.14 e dei prodotti del capitolo 8.
1108	Amidi e fecole; inulina
110900	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
121210	- Carrube, compresi i semi di carrube
121230	- Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne
121299	--altri
121300	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1501001	--- grassi di maiale destinati ad usi tecnici (non adatti all'alimentazione umana)
1501003	--- grassi di volatili destinati ad usi tecnici
1501004	--- grassi alimentari di volatili

1501009	--- altri
150200	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03
150300	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
151610	- Grassi e oli animali e loro frazioni:
17021	- Lattosio e sciroppo di lattosio:
170260	- altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio
170310	- Melassi di canna
200320	- Tartufi
200911	--Socchi di arancia congelati
2009191	- succo di arancia concentrato
2009201	- succo di pompelmo o di pomelo concentrato
2009301	--- succo di altri agrumi, concentrato
2009401	-- succo di ananasso concentrato
2009701	- succo di mela concentrato,
2009801	- succo di carota concentrato,
2009802	--- succo di altre frutta o di altri ortaggi, concentrato
2009901	-- miscugli di succhi, concentrati
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli
230210	- di granturco:
230220	- di riso

230240	- di altri cereali
230310	- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
230500	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide
230670	- di germi di granturco
230700	Fecce di vino; tartaro greggio
2308	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove.
230910	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

ALLEGATO IV b)CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI
AGRICOLI

(Esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo)
di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

Codice della tariffa doganale croata	Designazione delle merci	CT ton.	Aumento annuo ton.
0204	Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate	100	5
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05	550	30
0805 10	Arance	25 000	1.250
0809 10	Albicocche	1 000	50
0810 10	Fragole	200	10
1002 00 9	Segala	500	100
1206 009	Semi di girasole, anche frantumati	100	5
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	200	10
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi	100	5
2009 80 9	- Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi	300	15

ALLEGATO IV c)CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI
AGRICOLI

(Esenti da dazio per quantitativi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo)
di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto i)

Codice della tariffa doganale croata	Designazione delle merci
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
04070069	-- uova di oche, altre
0407009	-- altre uova
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 08.01 a 08.06; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo
1209	Semi, frutti e spore da sementa
160300	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
200310	- Funghi
200560	- Asparagi
200791	--Agrumi
200819	- - altri, compresi i miscugli:
200820	- Ananassi
200830	- agrumi
200880	- Fragole
2008991	--- banane e noci di cocco
230320	- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:
230330	- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
230400	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
230640	- di ravizzone o di colza

ALLEGATO IV d)CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI
AGRICOLI

(eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari)

di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto i)

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 2003 il dazio viene ridotto al 60% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 20% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2006 i dazi rimanenti sono aboliti.

Codice della tariffa doganale croata	Designazione delle merci	CT ton.	Aumento annuo ton.
0103 9	Animali vivi della specie suina:	500	25
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	300	15
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	3 000	150
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	14 000	700

0405 10	Burro	200	10
0702	Pomodori, freschi o refrigerati	7 500	375
0703 20	Agli	1000	50
0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:	2 400	120
0806 10	Uve da tavola	8 000	400
1509	Olio d'oliva	350	20
1602 41 - 1602 49	- Preparazioni e conserve di carni suine	300	15
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	5 700	285
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	4 800	240
2009 19 9	-succhi d'arancia: altro	1 800	90

ALLEGATO IV e)CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI
AGRICOLI

(Riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati)
di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii)

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:

- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 2003 il dazio viene ridotto all'80% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 70% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50% del dazio di base.

0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina:
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
010512	- tacchini,
010592	-- Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g
0105922	--- altri

0209	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
040700	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407004	--- uova di tacchine
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0710	Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
09012	- Caffè torrefatto
100300	Orzo
1003002	--- destinato alla fabbricazione della birra
100400	Avena

1004009	--- altro
1005	mais (granturco)
100590	-altri:
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate
170230	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio
170240	- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06
200540	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
200551	- - Fagioli in grani
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole non nominate né comprese altrove
200850	- Albicocche
200870	Pesche
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
200940	- Succhi di ananasso
2009409	--- altri

200960	Succhi di uve (compresi i mosti d'uva)
2206	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi
230230	-di frumento
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 23.04 o 23.05:
230690	-altri
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
230990	-altre

ALLEGATO IV f)CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI
AGRICOLI

(Riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari)

di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto iii)

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:

- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 2003 il dazio viene ridotto al 80% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 70% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50% del dazio di base.

Codice della tariffa doganale croata	Designazione delle merci	CT ton.	Aumento annuo ton.
0102 90	Animali vivi della specie bovina.	200	10
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	3 000	150
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	7 300	365
0406	Formaggi e latticini	2 000	100
0701	Patate, fresche o refrigerate:	12 000	600

0703 10	- Cipolle e scalogni:	10 000	500
0703 90	Porri ed altri ortaggi agliacei		
0807 1	- Meloni (compresi i cocomeri):	5 500	275
0808 10	Mele fresche	5 400	300
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:	900	45
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:	7 800	390
1107	Malto, anche torrefatto:	15 000	750
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili	1 800	90
1602 10 - 1602 39 1602 50 - 1602 90	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina domestica	500	30
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	200	10

ALLEGATO V a)

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1

Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggetti alle concessioni indicate di seguito:

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1 (dazio %)	Anno 2 (dazio %)	Anno 3 e anni successivi (dazio %)
0301 91 10	Trote (<i>Salmo trutta</i> ,	CT: 30 t	CT: 30 t	CT: 30 t a
0301 91 90	<i>Oncorhynchus mykiss</i> ,	a 0%.	a 0%.	0%.
0302 11 10	<i>Oncorhynchus clarki</i> ,	Oltre il	Oltre il	Oltre il CT:
0302 11 90	<i>Oncorhynchus aguabonita</i> ,	CT:	CT:	70% di
0303 21 10	<i>Oncorhynchus gilae</i> ,	90% di	80% di	NPF
0303 21 90	<i>Oncorhynchus apache</i> e	NPF	NPF	
0304 10 11	<i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):			
ex 0304 10 19	vive, fresche o refrigerate,			
ex 0304 10 91	congelate, secche, salate o in			
0304 20 11	salamoia, affumicate; filetti ed			
ex 0304 20 19	altra carne; farine, polveri e			
ex 0304 90 10	agglomerati in forma di pellets,			
ex 0305 10 00	atti all'alimentazione umana			
ex 0305 30 90				
0305 49 45				
ex 0305 59 90				
ex 0305 69 90				

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1 (dazio %)	Anno 2 (dazio %)	Anno 3 e anni successivi (dazio %)
0301 93 00	Carpe: vive, fresche o	CT: 210	CT: 210	CT: 210 t a
0302 69 11	refrigerate, congelate, secche,	t a 0%.	t a 0%.	0%.
0303 79 11	salate o in salamoia, affumicate;	Oltre il	Oltre il	Oltre il CT:
ex 0304 10 19	filetti ed altra carne; farine,	CT:	CT:	70% di
ex 0304 10 91	polveri e agglomerati in forma di	90% di	80% di	dazio NPF
ex 0304 20 19	pellets, atti all'alimentazione	dazio	dazio	
ex 0304 90 10	umana	NPF	NPF	
ex 0305 10 00				
ex 0305 30 90				
ex 0305 49 80				
ex 0305 59 90				
ex 0305 69 90				

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1 (dazio %)	Anno 2 (dazio %)	Anno 3 e anni successivi (dazio %)
ex 0301 99 90	Orate di mare delle specie	CT: 35 t	CT: 35 t	CT: 35 t
0302 69 61	<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.:	a 0%.	a 0%.	a 0%.
0303 79 71	vive, fresche o refrigerate,	Oltre il	Oltre il	Oltre il CT:
ex 0304 10 38	congelate, secche, salate o in	CT:	CT:	30% di
ex 0304 10 98	salamoia, affumicate; filetti ed	80% di	55% di	dazio NPF
ex 0304 20 95	altra carne; farine, polveri e	dazio	dazio	
ex 0304 90 97	agglomerati in forma di pellets,	NPF	NPF	
ex 0305 10 00	atti all'alimentazione umana			
ex 0305 30 90				
ex 0305 49 80				
ex 0305 59 90				
ex 0305 69 90				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1 (dazio %)	Anno 2 (dazio %)	Anno 3 e anni successivi (dazio %)
ex 0301 99 90	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>):	CT: 550	CT: 550	: 550
0302 69 94	vive, fresche o refrigerate,	t a 0%.	t a 0%.	t a 0%.
ex 0303 77 00	congelate, secche, salate o in	Oltre il	Oltre il	Oltre il CT:
ex 0304 10 38	salamoia, affumicate; filetti ed	CT:	CT:	30% di NPF
ex 0304 10 98	altra carne; farine, polveri e	80% di	55% di	
ex 0304 20 95	agglomerati in forma di pellets,	NPF	NPF	
ex 0304 90 97	atti all'alimentazione umana			
ex 0305 10 00				
ex 0305 30 90				
ex 0305 49 80				
ex 0305 59 90				
ex 0305 69 90				

Codice NC	Designazione delle merci	Volume annuo conting.	Aliquota del dazio
1604 13 11	Preparazioni e conserve di	180 t	6%
1604 13 19	sardine		
ex. 1604 20 50			
1604 16 00	Preparazioni e conserve di	40 t	12,5%
1604 20 40	acciuqhe		

Oltre il volume del contingente, si applica interamente l'aliquota del dazio NPF.

I dazi applicabili a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine ed acciughe, vengono ridotti ai livelli sottoindicati, secondo il calendario seguente:

Anno	Anno 1 (dazio %)	Anno 2 (dazio %)	Anno 3 (dazio %)	Anno 4 e anni successivi (dazio %)
Dazio	80% di NPF	70% di NPF	60% di NPF	50% di NPF

ALLEGATO V b)

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2

Le importazioni in Croazia dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggetti alle concessioni indicate di seguito:

Codici NC	Designazione delle merci	Anno 1 (dazio %)	Anno 2 (dazio %)	Anno 3 e anni successivi (dazio %)
0301 91 10	Trote (<i>Salmo trutta</i> ,	CT: 25 t a	CT: 25 t a	CT: 25 t a
0301 91 90	<i>Oncorhynchus mykiss</i> ,	0%.	0%.	0%.
0302 11 10	<i>Oncorhynchus clarki</i> ,	Oltre il	Oltre il	Oltre il
0302 11 90	<i>Oncorhynchus aguabonita</i> ,	CT:	CT:	CT:
0303 21 10	<i>Oncorhynchus gilae</i> ,	90% di	80% di	70% di
0303 21 90	<i>Oncorhynchus apache</i> e	NPF	NPF	NPF
0304 10 11	<i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):			
ex 0304 10 19	vive, fresche o refrigerate,			
ex 0304 10 91	congelate, secche, salate o in			
0304 20 11	salamoia, affumicate; filetti ed			
ex 0304 20 19	altra carne; farine, polveri e			
ex 0304 90 10	agglomerati in forma di pellets,			
ex 0305 10 00	atti all'alimentazione umana			
ex 0305 30 90				
0305 49 45				
ex 0305 59 90				
ex 0305 69 90				

Codici NC	Designazione delle merci	Anno 1 (dazio %)	Anno 2 (dazio %)	Anno 3 e anni successivi (dazio %)
0301 93 00	Carpe: vive, fresche o	CT: 30 t a	CT: 30 t a	CT: 30 t a
0302 69 11	refrigerate, congelate, secche,	0%.	0%.	0%.
0303 79 11	salate o in salamoia, affumicate;	Oltre il	Oltre il	Oltre il
ex 0304 10 19	filetti ed altra carne; farine,	CT:	CT:	CT:
ex 0304 10 91	polveri e agglomerati in forma di	90% di	80% di	70% di
ex 0304 20 19	pellets, atti all'alimentazione	NPF	NPF	NPF
ex 0304 90 10	umana			
ex 0305 10 00				
ex 0305 30 90				
ex 0305 49 80				
ex 0305 59 90				
ex 0305 69 90				

Codici NC	Designazione delle merci	Anno 1 (dazio %)	Anno 2 (dazio %)	Anno 3 e anni successivi (dazio %)
ex 0301 99 90	Orate di mare delle specie	CT: 35 t a	CT: 35 t a	CT: 35 t
0302 69 61	<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.:	0%.	0%.	a 0%.
0303 79 71	vive, fresche o refrigerate,	Oltre il CT:	Oltre il CT:	Oltre il CT:
ex 0304 10 38	congelate, secche, salate o in	80% di	55% di	30% di
ex 0304 10 98	salamoia, affumicate; filetti ed	NPF	NPF	NPF
ex 0304 20 95	altra carne; farine, polveri e			
ex 0304 90 97	agglomerati in forma di pellets,			
ex 0305 10 00	atti all'alimentazione umana			
ex 0305 30 90				
ex 0305 49 80				
ex 0305 59 90				
ex 0305 69 90				

Codici NC	Designazione delle merci	Anno 1 (dazio %)	Anno 2 (dazio %)	Anno 3 e anni successivi (dazio %)
ex 0301 99 90	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>):	CT: 60 t a	CT: 60 t	CT: 60 t a
0302 69 94	vive, fresche o refrigerate,	0%.	a 0%.	0%.
ex 0303 77 00	congelate, secche, salate o in	Oltre il	Oltre il	Oltre il
ex 0304 10 38	salamoia, affumicate; filetti ed	CT:	CT:	CT:
ex 0304 10 98	altra carne; farine, polveri e	80% di	55% di	30% di
ex 0304 20 95	agglomerati in forma di pellets,	NPF	NPF	NPF
ex 0304 90 97	atti all'alimentazione umana			
ex 0305 10 00				
ex 0305 30 90				
ex 0305 49 80				
ex 0305 59 90				
ex 0305 69 90				

Codici NC	Designazione delle merci	Volume annuo conting.	Aliquota del dazio
1604 13 11	Preparazioni e conserve di sardine	70 t	12,5%
1604 13 19			
ex 1604 20 50			
1604 16 00	Preparazioni e conserve di acciuoghe	25 t	10,5%
1604 20 40			

Oltre il volume del contingente, si applica interamente l'aliquota del dazio NPF.

I dazi applicabili a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine ed acciughe, vengono ridotti ai livelli sottoindicati, secondo il calendario seguente:

Anno	Anno 1 (dazio %)	Anno 2 (dazio %)	Anno 3 (dazio %)	Anno 4 e anni successivi (dazio %)
Dazio	80% di NPF	70% di NPF	60% di NPF	50% di NPF

ALLEGATO VI

STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

di cui all'articolo 50

1. Servizi finanziari: definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti.

I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
 - i) assicurazione sulla vita;
 - ii) assicurazione generale;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;

- B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
 2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
 3. leasing finanziario;
 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
 5. fideiussioni e scoperti;
 6. compravendita, per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
 - a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),
 - b) valuta estera,
 - c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni,
 - d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,
 - e) titoli trasferibili,
 - f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;

7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
8. intermediazione di credito;
9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
11. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari;
12. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

- a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
 - b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
 - c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
-

ALLEGATO VII

ACQUISTO DI BENI IMMOBILI DA PARTE DI CITTADINI DELL'UE

Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 2

Settori esclusi

- Terreni agricoli conformemente alla definizione della legge sui terreni agricoli (Narodne novine nn. 54/94, testo consolidato, 48/95, 19/98 e 105/99)

 - Settori protetti nel quadro della legge sulla tutela ambientale (Narodne novine n. 30/94)
-

ALLEGATO VIII

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

di cui all'articolo 71

1. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
 - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
 - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
 - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
 - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971);
 - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);

- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979).
 - Trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);
 - Trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996).
2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, in conformità degli accordi TRIPS, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
-

Elenco dei protocolli

- Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento
- Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici
- Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Croazia
- Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo n. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale
- Protocollo n. 6 sui trasporti terrestri

PROTOCOLLO N. 1
SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili») elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.

ARTICOLO 2

1. I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Croazia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunità in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo.
2. I dazi applicati all'importazione diretta in Croazia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati negli allegati I e II al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato.
3. In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare gli articoli 19 e 20, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti.

ARTICOLO 3

Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Croazia e alle esportazioni in Croazia di prodotti tessili originari della Comunità sono disciplinate dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, siglato l'8 novembre 2000 e applicato a decorrere dal 1° gennaio 2001.

ARTICOLO 4

A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, né altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.

ALLEGATO I

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 60% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2003, il dazio è ridotto al 30% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti.

SA 6+	Designazione delle merci
51.11	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:
5111.20	- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
52.07	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:
5207.10	- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone
5207.101	--- non-mercerizzati
5207.109	--- mercerizzati
52.08	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² :
5208.3	- tinti:
5208.31	- - ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100g/m ²
5208.32	- - ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²
5208.39	---altri tessuti
5208.5	- stampati:
5208.51	- - ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²
5208.52	- - ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²

5208.53	- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 3 o 4
52.09	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m ² :
5209.2	- imbianchiti:
5209.22	- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 3 o 4
5209.29	--Altri tessuti
5209.3	- tinti:
5209.39	-- Altri tessuti
5209.4	- di filati di diversi colori:
5209.49	-- Altri tessuti
5209.5	- stampati:
5209.59	-- Altri tessuti
52.10	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² :
5210.2	- imbianchiti:
5210.29	-- Altri tessuti
5210.3	- tinti:
5210.39	-- Altri tessuti
5210.5	- stampati:
5210.59	-- Altri tessuti
54.02	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex:
5402.3	- Filati testurizzati:
5402.33	- di poliesteri

5402.339	--- con titolo di filati semplici superiore a 50 tex
55.14	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m ² :
5514.1	- greggi o imbianchiti:
5514.12	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 3 o 4
5514.2	- tinti:
5514.21	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela m ²
5514.22	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 3 o 4
5514.29	- altri nastri, galloni e simili
55.15	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco
5515.1	- di fibre in fiocco di poliestere:
5515.11	-- misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa
5515.12	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
5515.13	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini
5515.19	--altri
55.16	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
5516.1	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:
5516.11	- greggi o imbianchiti:
5516.12	--tinti
5516.13	-- di filati di diversi colori
5516.2	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:
5516.21	- greggi o imbianchiti:
5516.22	--tinti

5516.23	-- di filati di diversi colori
5516.24	--stampati
5516.3	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:
5516.31	- greggi o imbianchiti:
5516.32	--tinti
5516.33	-- di filati di diversi colori
5516.34	--stampati
56.01	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
5601.2	- Ovatte; altri manufatti di ovatta:
5601.21	- di cotone
5601.211	- Ovatte;
5601.219	--- manufatti di ovatta
56.03	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:
5603.1	- di filamenti sintetici o artificiali:
5603.13	-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²
5603.14	-- di peso superiore a 150 g/m ²
5603.9	- altri
5603.93	-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²
5603.94	-- di peso superiore a 150 g/m ²
57.01	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:
5701.90	- di altre materie tessili
57.03	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, « tufted », anche confezionati:
5703.20	- di nylon o di altre poliammidi

5703.30	- di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali:
5703.90	- di altre materie tessili
5705.00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati:
58.03	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 58.06:
5803.10	- di cotone
58.07	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati:
5807.90	-altri:
59.03	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 59.02
5903.10	- con policloruro di vinile:
5903.20	- con poliuretano:
5903.90	-altri:
59.06	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 59.02:
5906.10	- Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm
5906.9	-- altri
5906.91	- a maglia:
5906.99	--altri
5909.00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:
5909.001	---manichette
5909.009	--- altri

61.03	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo:
6103.1	- Abiti a giacca (tailleurs):
6103.11	- di lana o di peli fini
6103.12	- di fibre sintetiche
6103.19	- di altre materie tessili
6103.2	- Insiemi:
6103.21	- di lana o di peli fini
6103.22	- di cotone
6103.23	- di fibre sintetiche
6103.29	- di altre materie tessili
6103.3	- Giacche:
6103.31	- di lana o di peli fini
6103.32	- di cotone
6103.33	- di fibre sintetiche
6103.39	- di altre materie tessili
6103.4	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts »:
6103.41	- di lana o di peli fini
6103.42	- di cotone
6103.43	- di fibre sintetiche
6103.49	- di altre materie tessili
63.01	Coperte
6301.20	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini:
6301.30	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone:
6301.40	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche:

6301.90	- altre coperte:
63.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:
6302.10	- Biancheria da letto a maglia:
6302.2	- altra biancheria da letto, stampata:
6302.21	- di cotone
6302.22	- di fibre sintetiche o artificiali
6302.29	- di altre materie tessili
6302.3	- altra biancheria da letto:
6302.31	- di cotone
6302.319	--- altre
6302.39	- di altre materie tessili
6302.40	- Biancheria da tavola a maglia
6302.5	- altra biancheria da tavola:
6302.51	- di cotone
6302.59	- di altre materie tessili

ALLEGATO II

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 65% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2003, il dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2004, il dazio è ridotto al 35% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2005, il dazio è ridotto al 20% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2006, i dazi rimanenti sono aboliti.

SA 6+	Designazione delle merci
51.09	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto:
5109.10	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:
5109.90	-altri:
61.04	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza:
6104.3	- Giacche:
6104.32	- di cotone
6104.33	- di fibre sintetiche
6104.39	- di altre materie tessili
6104.4	- Abiti interi:
6104.41	- di lana o di peli fini
6104.42	- di cotone
6104.43	- di fibre sintetiche
6104.44	- di fibre artificiali
6104.49	- di altre materie tessili
6104.5	- Gonne e gonne-pantaloni:

6104.51	- di lana o di peli fini
6104.52	- di cotone
6104.53	- di fibre sintetiche
6104.59	- di altre materie tessili
6104.6	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts »:
6104.62	- di cotone
6104.63	- di fibre sintetiche
6104.69	- di altre materie tessili
61.05	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo:
6105.10	- di cotone
6105.20	- di fibre sintetiche o artificiali
6105.90	- di altre materie tessili
61.06	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza:
6106.10	- di cotone
6106.20	- di fibre sintetiche o artificiali
6106.90	- di altre materie tessili
61.07	Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo:
6107.1	- Slips e mutande:
6107.11	- di cotone
6107.12	- di fibre sintetiche o artificiali
6107.19	- di altre materie tessili
6107.2	- Camicie da notte e pigiama:
6107.21	- di cotone
6107.22	- di fibre sintetiche o artificiali
6107.29	- di altre materie tessili
6107.9	- altri

6107.91	- di cotone
6107.92	- di fibre sintetiche o artificiali
6107.99	- di altre materie tessili
61.08	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:
6108.2	- Slips e mutandine:
6108.21	- di cotone
6108.22	- di fibre sintetiche o artificiali
6108.29	- di altre materie tessili
6108.3	- Camicie da notte e pigiama:
6108.31	- di cotone
6108.32	- di fibre sintetiche o artificiali
6108.39	- di altre materie tessili
6108.9	-- altri
6108.91	- di cotone
6108.92	- di fibre sintetiche o artificiali
6108.99	- di altre materie tessili
61.09	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia:
6109.10	- di cotone
6109.90	- di altre materie tessili
61.10	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia:
6110.10	- di lana o di peli fini
6110.20	- di cotone
6110.30	- di fibre sintetiche o artificiali
6110.90	- di altre materie tessili

62.03	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:
6203.1	- Abiti a giacca (tailleurs):
6203.11	- di lana o di peli fini
6203.12	- di fibre sintetiche
6203.129	--- altri
6203.19	- di altre materie tessili
6203.192	--- altri, di cotone
6203.199	--- altri
6203.2	- Insiemi:
6203.21	- di lana o di peli fini
6203.22	- di cotone
6203.229	--- altri
6203.23	- di fibre sintetiche
6203.239	--- altri
6203.29	- di altre materie tessili
6203.299	--- altri
6203.3	- Giacche:
6203.32	- di cotone
6203.329	--- altri
6203.33	- di fibre sintetiche
6203.339	--- altri
6203.39	- di altre materie tessili
6203.399	--- altri
6203.4	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts »:
6203.42	- di cotone

6203.429	--- altri
6203.43	- di fibre sintetiche
6203.439	--- altri
6203.49	- di altre materie tessili
6203.499	--- altri
62.04.	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:
6204.1	- Abiti a giacca (tailleurs):
6204.12	- di cotone
6204.13	- di fibre sintetiche
6204.19	- di altre materie tessili
6204.2	- Insiemi:
6204.22	- di cotone
6204.229	--- altri
6204.23	- di fibre sintetiche
6204.239	--- altri
6204.29	- di altre materie tessili
6204.299	--- altri
6204.3	- Giacche:
6204.32	- di cotone
6204.329	--- altre
6204.33	- di fibre sintetiche
6204.339	--- altre
6204.39	- di altre materie tessili
6204.399	--- altre
6204.4	- Abiti interi:

6204.42	- di cotone
6204.43	- di fibre sintetiche
6204.44	- di fibre artificiali
6204.49	- di altre materie tessili
6204.5	-Gonne e gonne-pantaloni:
6204.52	- di cotone
6204.53	- di fibre sintetiche
6204.59	- di altre materie tessili
6204.6	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts »:
6204.61	- di lana o di peli fini
6204.62	- di cotone
6204.629	--- altri
6204.63	- di fibre sintetiche
6204.639	--- altre
6204.69	- di altre materie tessili
6204.699	--- altri
62.05	Camicie e camicette per uomo o ragazzo:
6205.10	- di lana o di peli fini
6205.20	- di cotone
6205.30	- di fibre sintetiche o artificiali
6205.90	- di altre materie tessili
62.06	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:
6206.30	- di cotone
6206.40	- di fibre sintetiche o artificiali
6206.90	- di altre materie tessili
6309.00	Oggetti da rigattiere

PROTOCOLLO N. 2
PRODOTTI SIDERURGICI

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nel capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla Croazia, contemplati da detto capitolo.

ARTICOLO 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 3

1. I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunità diversi da quelli elencati all'allegato I vengono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

2. I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 65 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 2003, il dazio è ridotto al 50% del dazio di base;

- il 1° gennaio 2004, il dazio è ridotto al 35% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2005, il dazio è ridotto al 20% del dazio di base;
- il 1° gennaio 2006, i dazi rimanenti vengono aboliti.

ARTICOLO 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari della Croazia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 5

1. . Alla luce di quanto stipulato all'articolo 70 dell'accordo, le Parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro due anni, la Croazia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce alla Croazia l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.

2. Oltre a quanto stabilito all'articolo 70 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, punto iii) dell'accordo, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Croazia può concedere eccezionalmente aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione,
- il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e
- il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella Croazia.

4. Ciascuna delle Parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.

6. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

ARTICOLO 6

Le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le Parti.

ARTICOLO 7

Le parti convengono che, per controllare ed esaminare la corretta esecuzione del presente protocollo, venga creato un gruppo di contatto in conformità dell'articolo 115 dell'accordo.

ALLEGATO I

SA 6+	Designazione delle merci
72.13	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:
7213.10	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA)
7213.101	--- di diametro maggiore o uguale a 8 mm, ma non superiore a 14 mm
7213.109	--- altri
7213.9	-altri:
7313.91	- - di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:
7213.912	--- altri, di diametro maggiore o uguale a 8 mm
72.14	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:
7214.20	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione (CECA)
7214.201	--- di diametro maggiore o uguale a 8 mm, ma non superiore a 25 mm
7214.9	-altri:
7214.99	--altri
7214.991	--- of circular cross-section with a diameter measuring 8 mm and more, but not exceeding 25 mm
72.17	Fili di ferro o di acciai non legati
7217.10	- non rivestiti, anche lucidati:
7217.109	--- altri

PROTOCOLLO N. 3
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA
LA COMUNITÀ E LA CROAZIA

ARTICOLO I

1. La Comunità e la Croazia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Croazia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

ARTICOLO 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

- quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Croazia, oppure
- in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

ARTICOLO 3

La Comunità e la Croazia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto più possibile flessibili ed equi.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Croazia

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Croazia, elencati nella tabella seguente.

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	- Iogurt:
da 0403 10 51 a 0403 10 99	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0403 90	-altri:
da 0403 90 71 a 0403 90 99	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %
0509 00	Spugne naturali di origine animale:
0509 00 90	-altre
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	- Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	-- Ortaggi o legumi

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0711 90 30	--- Granturco dolce
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	- Succhi ed estratti vegetali:
1302 12 00	-- di liquirizia
1302 13 00	-- di luppolo
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
1302 20 10	-- allo stato secco
1302 20 90	--altri
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
1505 10 00	- Grasso di lana greggio
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	- Oli di ricino idrogenato, detti « opalwax »
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90	-altre:
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
	--altre:
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	-Linossina
	-altri:

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1518 00 91	- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516
	-altri:
1518 00,95	-- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1518 00 99	--altri
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
1521 90	-altri:
	- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate
1521 90 99	--altre
1522 00	Degras; Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	-Degras
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito:
1702 90 10	-- Maltosio chimicamente puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	-- contenenti uova
1902 19	--altre
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	--altre:
1902 20 91	---cotte
1902 20 99	---altre
1902 30	-altre paste alimentari
1902 40	-Cuscus
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: « corn flakes »); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	-altri:
2001 90 30	--Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	--Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	-Patate:
	--altre:
2004 10 91	---sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	-Patate:
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	-- Arachidi:
2008 11 10	--- Burro di arachidi
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:
2008 91 00	-- Cuori di palma
2008 99	--altri:
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	---- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008 99 91	---- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
2102 10	- Lieviti vivi
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
	-- Lieviti morti:
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
2102 20 19	---altri
2102 30 00	-Lieviti in polvere preparati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
2103 10 00	- Salsa di soia
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:
2103 30 90	-- Senapa preparata
2103 90	--altri:
2103 90 90	--altri
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 90	-altri:
2106 90 10	-- Preparazioni dette « fondute »
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	--altre:
2106 90 92	---non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	---altre
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2203 00	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione:

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2208 40	- Rum e tafia
2208 90	-altri:
2208 90 91 a 2208 90 99	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	- Altri polialcoli:
2905 43 00	--Mannitolo
2905 44	--D-glucitolo (sorbitolo)
2905 45 00	--Glicerolo
3301	Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	-altri:
3301 90 21	--- Oleoresine d'estrazione di liquirizia e di luppolo
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria, altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol
	----altre:
3302 10 21	---- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	----altre

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	-Caseine:
3501 10 50	--
3501 10 90	--altre
3501 90	-altri:
3501 90 90	--altri
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	-Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	--Destrina
	- altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	--altri
3505 20	-Colle
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	- a base di sostanze amidacee
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione
3823 11 00	-- Acido stearico
3823 12 00	-- Acido oleico
3823 13 00	--Acidi grassi del tallolio
3823 19	--altri
3823 70 00	- Alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO II

Elenco I: Merci originarie della Comunità per le quali la Croazia eliminerà i dazi
(immediatamente o progressivamente)

Codice NC.	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% NPF)					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; Cascami di capelli	0					
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli	0					
0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	0					
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:	0					
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie	0					
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	0					
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	0					
0509 00	Spugne naturali di origine animale	0					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio:	0						
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:							
0710 40 00	-Granturco dolce	0						
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:							
0711 90	-altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:							
	-Ortaggi o legumi							
0711 90 30	--Granturco dolce	0						
0903 00 00	Mate	0						
1212	Carube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:							
1212 20 00	Alghe	0						
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:							
	- Succhi ed estratti vegetali;							
1302 12 00	-- di liquirizia	0						
1302 13 00	-- di luppolo	0						
1302 14 00	--di piretro o di radici delle piante da rotenone	0						
1302 19	-- altri							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1302 19 30	--- Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	0						
	--altri							
1302 19 91	---- medicinali	0						
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati	0						
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:							
1302 31 00	-- Agar-agar	0						
1302 32	- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:							
1302 32 10	- - - di carrube o di semi di carrube	0						
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)	0						
1402	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie	0						
1403	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci	0						
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove	0						
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	0						
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	0						
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1515 60 00	- Olio di jojoba e sue frazioni	0						
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:							
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:							
1516 20 10	- Oli di ricino idrogenati, detti « opalwax »	0						
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:							
1518 00 10	-Linossina	0						
	-Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana							
da 1518 00 91 a 1518 00 99	-altri	0						
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0						
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati	0						
1522 00	Degras; Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:							
1522 00 10	-Degras	0						
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro	0							
1702 90	-altri, compreso lo zucchero invertito:								
1702 90 10	--Maltosio chimicamente puro	0							
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)								
170410	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:	0							
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	0							
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0							
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0							
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 al 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:								
1901 10 00	-Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0							
1901 20 00	-Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0							
1901 90	-altri	80	60	40	30	15	0		
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:								
	-Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:								
1902 11 00	--contenenti uova	80	60	40	30	0			
1902 19	--altre	80	60	40	30	0			
1902 20	-Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):								

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	--altre:							
1902 20 91	--cotte	80	60	40	30	0		
1902 20 99	--altre	80	60	40	30	0		
1902 30	-altre paste alimentari	80	60	40	30	0		
1902 40	-Cuscus	80	60	40	30	0		
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	0						
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: « corn flakes »); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	0						
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:							
2001 90	-altri:							
2001 90 30	--Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0						
2001 90 40	--Ignami, patate dolci parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	0						
2001 90 60	--Cuori di palma	0						
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:							
2004 10	-Patate:							
	--altre:							
2004 10 91	--sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0						
2004 90	-altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:							
2004 90 10	--Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:								
2005 20	-Patate:								
2005 20 10	--sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0							
2005 80 00	-Granturco dolce(Zea mays var. saccharata)	0							
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:								
	-Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:								
2008 11	--Arachidi:								
2008 11 10	---Burro di arachidi	0							
	-altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:								
2008 91 00	---Cuori di palma	0							
2008 99	-altri:								
	---con aggiunta di alcole:								
	---senza aggiunta di zuccheri:								
2008 99 85	----Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0							
2008 99 91	----Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	0							
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	0							
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati	80	60	40	30	15	0		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2201 90 00	-altre	0					
2203 00	Birra di malto	80	65	50	0		
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	80	65	50	0		
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:						
2208 20	-Acquaviti di vino o di vinacce	80	65	50	0		
2208 30	-Whisky	80	50	0			
2208 40	-Rum e tafia	80	65	50	0		
2208 50	-Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)	80	65	50	0		
2208 60	-Vodka	80	65	50	0		
2208 70	-Liquori	80	65	50	0		
2208 90	-altri:						
da 2208 90 11 a 2208 90 19	-Arak	80	65	50	0		
	--Acquaviti di pere o di ciliegie, escluse le acquaviti di prugne (Slivovitz), presentate in recipienti di capacità:						
ex2208 90 33	--inferiore o uguale a 2 litri:	80	65	50	0		
ex2208 90 38	--superiore a 2 litri:	80	65	50	0		
da 2208 90 41 a 2208 90 78	-altre bevande contenenti alcole di distillazione	80	65	50	0		
da 2208 90 91 a 2208 90 99	-Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol	80	65	50	0		
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco:						
2402 10 00	-Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, 0 contenenti tabacco						
2403	Altri tabacchi e sucedanei del tabacco, lavorati; tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti »; estratti e sughi di tabacco:						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	-altri:								
2403 91 00	--Tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti »	0							
2403 99	--altri	0							
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:								
	- altri polialcoli:								
2905 43 00	-- Mannitolo	0							
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)	0							
2905 45 00	--Glicerolo (glicerina)	0							
3301	Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:								
3301 90	- altri								
	--Oleoresine d'estrazione:								
3301 90 21	---di liquirizia e di luppolo	0							
3301 90 30	---altre	0							
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:								
3302 10	-dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande								
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:								
	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:								
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol								

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	--- altre							
3302 10 21	---- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	0						
3302 10 29	---- altre	0						
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:							
3501 10	- Caseine	0						
3501 90	- altri							
3501 90 90	- altri	0						
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati) ; colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:							
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:							
3505 10 10	- Destrina	0						
	- altri amidi e fecole modificati:							
3505 10 90	-altri	0						
3505 20	- Colle	0						
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:							
3809 10	- a base di sostanze amidacee	0						
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali							
	-Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione							
3823 11 00	-Acido stearico	0						
3823 12 00	-Acido oleico	0						
3823 13 00	-Acidi grassi del tallolio	0						

3823 19	--altri	0						
3823 70 00	-Alcoli grassi industriali	0						
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:							
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	0						

Elenco 2: Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno di un'aliquota zero all'interno dei contingenti tariffari indicati in appresso. Il volume dei contingenti verrà aumentato ogni anno, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006, del 10% rispetto al volume 2002. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sarà ridotto nel 2002, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 90%, all'80%, al 70%, al 60% e al 50% dell'aliquota del dazio NPF.

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 2002
(1)	(2)	(3)
0403	Laticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	1 600 t
0403 10	- Iogurt:	
da 0403 10 51 a 0403 10 99	- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	
0403 90	-altri:	
da 0403 90 71 a 0403 90 99	- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	40 t
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	
0405 20 30	- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	500 t
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	
1517 90	-altre:	
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	
	--altre:	
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:	3 500 t
2201 10	-Acque minerali e acque gassate	
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	300 hl
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	50 hl
ex2208 90 33 ex2208 90 38	---Acquaviti di prugne.(Slivovitz)	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:	25 t
2402 20	-Sigarette contenenti tabacco	
2402 90 00	-altre	
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti »; estratti e sughi di tabacco:	30 t
2403 10	-Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	

Elenco 3: Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno delle concessioni indicate in appresso. Il volume dei contingenti tariffari verrà aumentato ogni anno, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006, del 10% rispetto al volume 2002. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sarà ridotto nel 2002, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 90%, all'80%, al 65%, al 55% e al 40% dell'aliquota del dazio NPF.

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 2002 (tonnellate)	Dazio applicabile all'interno del contingente (% NPF)		
			2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):				
170490	-altri	500	50	0	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	1 400	45	22,5	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	1 600	45	22,5	0
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	700	45	22,	0
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	9 000	50	25	0

PROTOCOLLO N. 4
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE
DI PRODOTTI ORIGINARI E
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 Definizioni.

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

- Articolo 2 Requisiti di carattere generale
- Articolo 3 Cumulo bilaterale nella Comunità
- Articolo 4 Cumulo bilaterale in Croazia
- Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti
- Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
- Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
- Articolo 8 Unità da prendere in considerazione
- Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
- Articolo 10 Assortimenti
- Articolo 11 Elementi neutri

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

- Articolo 12 Principio della territorialità
- Articolo 13 Trasporto diretto
- Articolo 14 Esposizioni

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

- Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

- Articolo 16 Requisiti di carattere generale
- Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
- Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
- Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
- Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
- Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
- Articolo 22 Esportatore autorizzato
- Articolo 23 Validità della prova dell'origine
- Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine
- Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate
- Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine
- Articolo 27 Documenti giustificativi
- Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
- Articolo 29 Discordanze ed errori formali
- Articolo 30 Importi espressi in euro

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 31 Assistenza reciproca
- Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine
- Articolo 33 Composizione delle controversie
- Articolo 34 Sanzioni
- Articolo 35 Zone franche

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

- Articolo 36 Applicazione del protocollo
- Articolo 37 Condizioni particolari

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 38 Modifiche del protocollo

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Croazia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Croazia;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito alla lettera g) applicato mutatis mutandis;
- i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari dell'altra Parte contraente o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o in Croazia;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

- l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Croazia:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Croazia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Cumulo bilaterale nella Comunità

I materiali originari della Croazia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1.

ARTICOLO 4

Cumulo bilaterale in Croazia

I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della Croazia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1.

ARTICOLO 5

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Croazia:
 - a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e della Croazia, con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Croazia;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro o della Croazia;

- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri o della Croazia, o a una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o della Croazia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri o della Croazia;
- e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri o della Croazia.

ARTICOLO 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

ARTICOLO 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
 - h) la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Croazia.

ARTICOLO 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12

Principio di territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Croazia.
2. Se merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Croazia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
e
 - b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è pregiudicata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dalla Croazia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Croazia e successivamente reimportati, a condizione che:

- a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Croazia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre alle operazioni insufficienti di cui all'articolo 7, prima dell'esportazione;
- b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
- i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;
 - e
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo, non devono superare la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o della Croazia, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati esclusivamente qualora siano applicati i valori generali di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
7. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.

ARTICOLO 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dell'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la Croazia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Croazia.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) un'esatta descrizione dei prodotti;
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
- c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 14

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dalla Comunità e dalla Croazia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Croazia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Croazia;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
e
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

ARTICOLO 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Croazia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Croazia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'Accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo.
6. Fatto salvo il paragrafo 1, la Croazia può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni:
- a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia;
 - b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 1° gennaio 2003. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al 31 dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 16

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione:

a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III;

oppure

b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

ARTICOLO 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
oppure
 - b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, “DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,
“RILASCIATO A POSTERIORI”, “AFGEGEVEN A POSTERIORI”,
“ISSUED RETROSPECTIVELY”, “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,
“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”, “EXPEDIDO A POSTERIORI”,
“EMITIDO A POSTERIORI”, “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,
“UTFÄRDAT I EFTERHAND”, “NAKNADNO IZDANO”

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella “Osservazioni” del certificato di circolazione EUR.1.

ARTICOLO 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
“DUPLIKAT”, “DUPLICATA”, “DUPLICATO”, “DUPLICAAT”, “DUPLICATE”,
“ÁÍÔËÃÑÁÖ”, “DUPLICADO”, “SEGUNDA VIA”, “KAKSOISKAPPALE”.
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella “Osservazioni” del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

ARTICOLO 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Croazia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Croazia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

ARTICOLO 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22,
oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi EUR 6 000.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

ARTICOLO 22

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

ARTICOLO 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

ARTICOLO 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 26

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare EUR 500 se si tratta di piccole spedizioni, oppure EUR 1 200 se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Croazia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia a norma del presente protocollo.

ARTICOLO 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

ARTICOLO 29

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

ARTICOLO 30

Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale della Croazia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun paese interessato.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla Comunità o dalla Croazia.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi alla Croazia.

4. La Croazia può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. La Croazia può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o della Croazia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 31

Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri e della Croazia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Croazia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

ARTICOLO 32

Verifica delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o della Croazia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. Qualora siano state applicate le disposizioni in materia di cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del presente protocollo e in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 3, la risposta comprende il rinvio della copia del certificato o dei certificati di circolazione delle merci oppure della o delle dichiarazioni su fattura corrispondente(i).

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

ARTICOLO 33

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

ARTICOLO 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

ARTICOLO 35

Zone franche

1. La Comunità e la Croazia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Croazia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 36

Attuazione del protocollo

1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari della Croazia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Croazia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

ARTICOLO 37

Condizioni speciali

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari della Croazia o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2) prodotti originari della Croazia:

a) i prodotti interamente ottenuti in Croazia;

-
- b) i prodotti ottenuti in Croazia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
- i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
 - ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Croazia» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL' ELENCO DELL' ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Nota 2:

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in Croazia o nella Comunità.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

- Se la forgiatura è stata effettuata in Croazia a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento in Croazia. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
- 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessuti).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

- 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;

- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6:

- 6.1. Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto¹;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;

¹ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

7.2. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto¹;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;

¹ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- ij) isomerizzazione;
- k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
- m) solo per gli oli pesanti della voce 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

- n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce SA	Designazione delle merci Origine del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del Capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Laticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del Capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole	
Capitolo 6	Prodotti del regno vegetale Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del Capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 8	Frutta commestibili, scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; fatta eccezione per:	Produzione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o tutti i tipi di frutta utilizzati devono già essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non può eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		

	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	
	- altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	
	- altri	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	- Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
	- Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del Capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	

Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Tutti i materiali del Capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	- maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	- altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari	

ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		

	- estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	- contenenti, in peso, non più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti	
	- contenenti, in peso, più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806; - nella quale i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais Zea indurata) devono essere interamente ottenuti; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse quelle del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; fatta eccezione per:	Produzione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	

¹ L'eccezione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31.12.2002.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; mais (granturco)	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	- Altre, fatta eccezione per la frutta cotta, ma non al vapore o bollita in acqua, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutta la cicoria utilizzata dev'essere interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate	
	- Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti	

2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - qualsiasi succo di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l'arac fino al limite del 5% in volume	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l'arac fino al limite del 5% in volume	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 2501	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Produzione in cui tutto il mais utilizzato dev'essere interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari; - tutti i materiali del Capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	

ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici ¹ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi ottenuti da minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi;	Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici ² oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

² Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. nota introduttiva 7.2.

2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici ¹ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici ² oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. nota introduttiva 7.2.

² Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. nota introduttiva 7.2.

2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici ¹ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici ² oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

² Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, « cut-backs »)	Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici ¹ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare, o di isotopi; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	Mischmetall ¹	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o combustibili	Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici ¹ or	
		Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici ¹ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	- Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri		
	-- sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

	-- sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006)		
	- Ottenuti a partire da ammiccina della voce 2941	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex capitolo 31	- Concimi, fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ¹	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3205 purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti « concreti » o « assoluti »; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un "gruppo" ² diverso di questa stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso "gruppo" purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella produzione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

² Per "gruppo" si intende una parte della sezione separata dal resto da un punto e virgola.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici ¹ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate:		
	- a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici.	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823;	
		- i materiali della voce 3404	
		Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	- eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3702 purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purché il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Talloy raffinato	Raffinazione di talloy greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidae	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

3812	Preparazioni dette « acceleranti di vulcanizzazione »; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali -		
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		

	<ul style="list-style-type: none">- I seguenti prodotti di questa voce:- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali- acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri- sorbitolo diverso da quello della voce 2905	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	<ul style="list-style-type: none">-- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali-- Scambiatori di ioni- - Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche		

	<ul style="list-style-type: none"> - ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- acidi solfonafrenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- oli di flemma e l'olio di Dippel - - miscele di sali aventi differenti anioni -- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto 		
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:		

	- prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99%, in peso, al contenuto totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	- Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ³	
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o produzione a partire da policarbonato di tetrabromo-(bisfenolo A)	

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

² Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

³ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche; escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:		
	- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altre:		
	-- Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99%, in peso, al contenuto totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 ed ex 3917	Tubi e profilati	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Lastre o pellicole ionomere	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di materie plastiche, metallizzati	Produzione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron ²	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

² Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui disturbo ottico, misurato in base alla norma ASTD-D 1003-16 di Gardner Hazemeter (ovvero il cui fattore di disturbo), è inferiore al 2%.

da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per soles	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:		
	- pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene	Rigenerazione di coperture usate	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	

ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
4109	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; fana eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	- tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	- altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	- Levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina	
	- Liste e modanature	Trasformazione in liste e modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Trasformazione in liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni ;	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno	
	- Liste e modanature	Trasformazione in liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscilli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	

4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	

4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		
	- calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911	

ex capitolo 50	Seta; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:		
	- In cui sono incorporati fili di gomma	Produzione a partire da un unico filato ²	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

	- altri	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - carta oppure	
		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
5106 to 5110	Filati di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ² : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:		
	- In cui sono incorporati fili di gomma	Produzione a partire da un unico filato ¹	
	- altri	Fabbricazione a partire da ² :	
		- fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pertinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - carta oppure	
		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 52	Cotone; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

da 5204 a 5207	Fili di cotone	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:		
	- In cui sono incorporati fili di gomma	Produzione a partire da un unico filato ²	
	- altri	Fabbricazione a partire da ³ : - fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - carta oppure	
		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
5306 to 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:		
	- In cui sono incorporati fili di gomma	Produzione a partire da un unico filato ²	
	- altri	Fabbricazione a partire da ³ : - fibre naturali, - fili di juta, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - carta oppure	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5401 to 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:		

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

	- In cui sono incorporati fili di gomma	Produzione a partire da un unico filato ¹	
	- altri	Fabbricazione a partire da ² :	
		- fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - carta oppure	
		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ³ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

da 5512 a 5516	Tessuti di filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:		
	- In cui sono incorporati fili di gomma	Produzione a partire da un unico filato ¹	
	- altri	Fabbricazione a partire da ² : - fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - carta oppure	
		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da ³ : - fibre naturali, - fibre naturali, o - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
	- feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia:	
		- i filati di polipropilene della voce 5501, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure - i filati di polipropilene della voce 5402, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, o - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da: - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiraliati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da: - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta	
5606	Filati spiraliati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiraliati), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiraliati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da: - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta	
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

	- di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia:	
		- i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure - i filati di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da ² : - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

	- altri	Fabbricazione a partire da ¹ : - fili di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex capitolo 58	Tessuti speciali e superfici tessili «tufted»; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; fatta eccezione per:		
	- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Produzione a partire da un unico filato ²	
	- altri	Fabbricazione a partire da ³ : - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili, oppure	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele preparate per la pittura;	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa:		
	- contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	
	- altri	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ¹	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:		
	- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati	
	- altri	Fabbricazione a partire da ² :	
		- fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili, oppure	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:		
	- tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili	
	- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

	- altri	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		
	- Reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia	
	- altri	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	

da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	
	- tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da: - fibre naturali, - i seguenti materiali: - filato di politetrafluoroetilene ² , -- filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica -- filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico	
		- monofilati di politetrafluoroetilene ³ , -- filati di fibre tessili sintetiche in poli-p-fenilenteraftalamide, - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici ⁴	

¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

² L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

³ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

⁴ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

		<ul style="list-style-type: none"> -- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, -- fibre naturali, -- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura -- materiali chimici o paste tessili 	
	- altri	Fabbricazione a partire da ¹ : <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili 	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ² : <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili 	
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:		

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

	- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati ¹²	
	- altri	Fabbricazione a partire da: - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da filati ⁴⁵	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di vestiario per bebè, ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁶ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.
² nota introduttiva 6.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.
⁵ nota introduttiva 6.

⁶ nota introduttiva 6.

⁷ nota introduttiva 6.

ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ¹ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	-- ricamati	Produzione a partire da monofilati greggi ³⁴ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁵	
	- altri	Produzione a partire da monofilati greggi ⁶⁷ oppure	

¹ nota introduttiva 6.

² nota introduttiva 6.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

⁴ nota introduttiva 6.

⁵ nota introduttiva 6.

⁶ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

⁷ nota introduttiva 6.

		Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), in cui il valore del tessuto non stampato delle voci 6213 e 6214 utilizzato non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ¹ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²	
	- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ³ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁴	

¹ nota introduttiva 6.

² nota introduttiva 6.

³ nota introduttiva 6.

⁴ nota introduttiva 6.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati ¹	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci 456 stracci; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- In feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili	
	- altre:		
	-- ricamati	Produzione a partire da monofilati greggi ^{3,4} oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ nota introduttiva 6.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

³ nota introduttiva 6.

⁴ Per quanto riguarda gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	-- altri	Produzione a partire da monofilati greggi ¹²	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio		
	- Non tessuti	Fabbricazione a partire da ¹³ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili	
	- altri	Produzione a partire da monofilati greggi ⁶⁷	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ nota introduttiva 6.

² Per quanto riguarda gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

⁵ nota introduttiva 6.

⁶ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

⁷ nota introduttiva 6.

6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo altre acconciature;	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ¹	

¹ nota introduttiva 6.

6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ¹	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	

¹ nota introduttiva 6.

ex 6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su un supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie		
	- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ¹	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 7006	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

¹ SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto or Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e - lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto :	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostruite)	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, da 7108 a 7110	Metalli preziosi:		
	- greggio	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	

	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure	
		Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	a 7216 Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	

7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, da 7305 a 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non deve eccedere il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	

ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, grezzo:		
	- rame raffinato	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
	- leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame	
7404	Cascami e avanzi di rame	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	

7405	Leghe madri di rame	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e rottami di nichel	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

7601	Alluminio greggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; Articolo 2 - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami di alluminio.	
7602	Cascami o rottami di alluminio	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Capitolo 77	Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio: - Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	
	- altri	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

7901	Zinco greggio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami e rottami di stagno; altri lavori di stagno:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

	- altri	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 82	oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purché il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ----	

ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali, utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ¹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Norma applicabile fino al 31 dicembre 2005.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 8403 o 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ¹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Norma applicabile fino al 31 dicembre 2005.

8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 8403 o 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8425 to 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:		
	- rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		
	- Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati; - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi e loro parti di ricambio ed accessori delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere od a rulli	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nelle voci 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8504	Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
	- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorelevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	- Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):		
	- Con motore a pistone alternativo di cilindrata:		

	-- non superiore a 50 cm ³	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- superiore a 50 cm ³	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; parti di queste macchine o apparecchi;	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Paracaduti a motore ("rotocute")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo;	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione, a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura		
	- Parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9109	Movimenti di orologeria, completi e montati	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati « chablons »; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9115	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	- Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi e munizioni;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto or Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- il suo valore non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbocchi per la fabbricazione di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi; fatta eccezione per:	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne a sfera, penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609.	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostatori o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex 9613	Accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ALLEGATO IIICERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO
DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo	
Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali trae (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
7. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾ ; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (Indicazione facoltativa)
VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ Modello n. Ufficio doganale o ufficio pubblico competente: Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Fatto a, addi..... (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano le condizioni richieste per il rilascio del presente certificato. Fatto a, addi..... (Firma)	

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare "alla rinfusa".

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>..... (Fatto a, addi.....)</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato(*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale o dalla autorità pubblica competente indicate e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni)</p> <p>..... (Fatto a, addi.....)</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella opportuna.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali o delle autorità pubbliche competenti del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo	
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione)	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾ ; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (Indicazione e facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾

.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonché ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
(Fatto a, addi)
.....

(firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc.

ALLEGATO IV

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, dev'essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2)

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial (2)

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.... (1)), erklærer, at varen, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i... (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte...-Ursprungswaren sind (2)

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησησιακής καταγωγής ... (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële...-oorsprong zijn (2)

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrario, estes produtos são de origem preferencial (2)

(1) Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.....(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi(2) preferencijalnog podrijetla.

(3)

(Luogo e data)

(4)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

PROTOCOLLO N. 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) “legislazione doganale”: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) “autorità richiedente”: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- c) “autorità interpellata”: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- d) “dati personali”: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- e) “operazione che viola la legislazione doganale”: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
- d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti o
- notificare tutte le decisioni

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domanda di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'«autorità richiedente»;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
 - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Adempimento delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione può essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità della Croazia o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o

- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.

3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Esecuzione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Croazia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia;
- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa essere interessare la Comunità.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 114 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

PROTOCOLLO N. 6
IN MATERIA DI TRASPORTI TERRESTRI

ARTICOLO 1

Obiettivi

Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

ARTICOLO 2

Campo d'applicazione

1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.
2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:
 - le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;
 - l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;
 - gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;
 - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;

- gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.
3. Il trasporto per vie navigabili interne è disciplinato dalle disposizioni specifiche della dichiarazione che figura all'allegato II.

ARTICOLO 3

Definizioni

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio croato, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;
- b) traffico di transito della Croazia: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla Croazia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Croazia;
- c) trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

INFRASTRUTTURE

ARTICOLO 4

Disposizione generale

Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumenti fondamentali per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Croazia, segnatamente lungo i corridoi paneuropei V, VII e X e l'area di trasporto paneuropeo adriatico-ionica collegata al corridoio VIII.

ARTICOLO 5

Programmazione

Lo sviluppo sul territorio croato di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità della Croazia e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e la Croazia. Tale rete si collegherà alle reti regionali, transeuropee o paneuropee dei paesi limitrofi e sarà compatibile con la rete transeuropea di trasporti della Comunità. I relativi progetti e obiettivi prioritari saranno valutati in conformità dei metodi impiegati nel quadro della valutazione del fabbisogno di infrastrutture di trasporto (TINA), tenendo conto dei risultati della TINA in paesi limitrofi. La valutazione consentirà di stabilire le priorità nel settore dei trasporti per lo stanziamento di risorse proprie della Croazia ed il cofinanziamento comunitario di progetti su tale rete.

ARTICOLO 6

Aspetti finanziari

1. La Comunità europea contribuirà finanziariamente, ai sensi dell'articolo 107 dell'accordo, alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.

2. Per accelerare i lavori, la Commissione incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse complementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO

ARTICOLO 7

Disposizione generale

Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Croazia avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

ARTICOLO 8

Aspetti particolari in materia di infrastrutture

Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie croate, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

ARTICOLO 9

Misure di sostegno

Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

Dette misure mirano a:

- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;

-
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o della Croazia nell'ambito delle rispettive legislazioni;
 - incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;
 - migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:
 - aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,
 - ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;
 - eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;
 - armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;
 - prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

ARTICOLO 10

Ruolo delle ferrovie

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;
- creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;
- preparare la partecipazione della Croazia alla rete transeuropea per il trasporto di merci conformemente all'*acquis* comunitario in materia di sviluppo del settore ferroviario.

TRASPORTO STRADALE

ARTICOLO 11

Disposizioni generali

1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali e tutti gli altri strumenti bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Croazia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo tra la Comunità e la Croazia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Croazia collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Croazia e al traffico di transito croato attraverso la Comunità.

3. In deroga al paragrafo 2, le seguenti disposizioni si applicano al traffico di transito croato attraverso l'Austria:

- a) fino al 31 dicembre 2002 viene mantenuto, per il traffico di transito della Croazia, un regime identico a quello applicato nel quadro dell'accordo bilaterale tra l'Austria e la Croazia, firmato il 6 giugno 1995. Entro e non oltre il 30 giugno 2002, le Parti esaminano il funzionamento del regime in vigore tra l'Austria e la Croazia in base al principio della non discriminazione che deve applicarsi ai veicoli industriali pesanti della Comunità europea e della Croazia in transito attraverso l'Austria. All'occorrenza, vengono prese le misure opportune per garantire un'effettiva non discriminazione;
- b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 si applica un sistema di ecopunti simile a quello istituito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea. Il metodo di calcolo e le modalità dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti saranno determinati a tempo debito mediante uno scambio di lettere tra le Parti contraenti in conformità degli articoli 11 e 14 del summenzionato protocollo n. 9.

4. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi ai sensi dell'articolo 5e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alla frontiera con la Croazia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 113 dell'accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

5. Qualora la Comunità europea fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Croazia che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.

6. Le Parti evitano di prendere azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Croazia. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 12

Accesso al mercato

Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

- soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti che con la politica economica e dei trasporti della Croazia;

- un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocità.

ARTICOLO 13

Imposte, pedaggi ed altri oneri

1. Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.
2. Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.
3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e della Croazia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli industriali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. La Croazia si impegna a notificare alla Commissione delle Comunità europee, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.
4. Fintantoché non saranno stati conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Croazia, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

ARTICOLO 14

Pesi e dimensioni

1. La Croazia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Croazia possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.
2. La Croazia cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

ARTICOLO 15

Ambiente

1. Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre norme sulle emissioni di gas e di particelle e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.
2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.

I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.

3. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

ARTICOLO 16

Aspetti sociali

1. La Croazia armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.

2. La Croazia, quale parte contraente dell'accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.

3. Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.

4. Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

ARTICOLO 17

Disposizioni relative al traffico

1. Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).
2. In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.
3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.
4. Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti e i servizi di emergenza, comprese le ambulanze.

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

ARTICOLO 18

Semplificazione delle formalità

1. Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

2. Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.
3. Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19

Estensione del campo d'applicazione

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nel suo campo d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.

ARTICOLO 20

Attuazione

1. La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 115 dell'accordo.

2. In particolare, il sottocomitato:
- a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
 - b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
 - c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;
 - d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito.

ARTICOLO 21

Allegati

Gli allegati sono parte integrante del presente protocollo.

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE COMUNE

1. La Comunità e la Croazia prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli industriali pesanti a decorrere dal 1° gennaio 2001¹:

Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolato	Fumo
		(CO) g/kWh	(HC) g/kWh	(NOx) g/kWh	(PT) g/kWh	m ⁻¹
Riga A	Euro III	2,1	0,66	5,0	0,10 0,13 (a)	0,8

(a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm³ per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min⁻¹

¹ Direttiva 1999/96/CE del 13 dicembre 1999; GU L 44 del 16.2.2000, pag.1-

Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi diversi dal metano	Massa di metano	Massa di ossidi d'azoto	Massa di particolato
		(CO) g/kWh	(NMHC) g/kWh	(CH ₄) (b) g/kWh	(Nox) g/kWh	(PT) (c) g/kWh
Riga A	Euro III	5,45	0,78	1,6	5,0	0,16 0,21 (a)

(a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm³ per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min⁻¹.

(b) Solo per motori a GN.

(c) Non si applica ai motori a gas.

2. La Comunità e la Croazia cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

La Croazia si è detta interessata ad avviare quanto prima negoziati sulla futura cooperazione in materia di trasporti per vie navigabili interne.

La Comunità ha preso debitamente atto dell'interesse espresso dalla Croazia.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominati "Stati membri", e

della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

il plenipotenziario della REPUBBLICA DI CROAZIA,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il 29/10/2001 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo",

hanno adottato al momento della firma i testi seguenti:

l'accordo, i suoi allegati I - VIII, ossia:

- Allegato I - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 2)
- Allegato II - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 3)
- Allegato III - Definizione CE di prodotti "baby beef" di cui all'articolo 27, paragrafo 2
- Allegato IV a) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)
- Allegato IV b) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)
- Allegato IV c) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto i)

- Allegato IV d) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto i)
- Allegato IV e) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii)
- Allegato IV f) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto iii)
- Allegato V a) - Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1
- Allegato V b) - Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2
- Allegato VI - Stabilimento: "Servizi finanziari" di cui all'articolo 50
- Allegato VII - Acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE - Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 2)
- Allegato VIII - Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

e i seguenti protocolli:

- Protocollo n. 1 - relativo ai prodotti tessili e dell'abbigliamento
- Protocollo n. 2 - relativo ai prodotti siderurgici

Protocollo n. 3 – relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Repubblica di Croazia

Protocollo n. 4 – relativo alla definizione del concetto di "prodotti originari" e delle modalità di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 – relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Protocollo n. 6 – relativo ai trasporti terrestri

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e il plenipotenziario della Repubblica di Croazia hanno inoltre adottato il testo delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa agli articoli 21 e 29 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 45 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 46 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 71 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 120 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

Il plenipotenziario della Repubblica di Croazia ha preso atto della dichiarazione unilaterale della Comunità e dei suoi Stati membri, allegata al presente atto finale:

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa agli articoli 21 e 29

Le Parti dichiarano che, nell'attuazione degli articoli 21 e 29, esamineranno, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, l'incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dalla Croazia con paesi terzi (esclusi i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e altri paesi limitrofi che non appartengono all'UE). Tale esame consentirà di adeguare le concessioni accordate alla Comunità europea dalla Croazia qualora quest'ultima offrisse concessioni notevolmente migliori ai suddetti paesi.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 41

1. La Comunità si dichiara disposta ad esaminare, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, la questione della partecipazione della Croazia al cumulo diagonale delle norme d'origine una volta stabilite le condizioni economiche e commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del cumulo diagonale.
2. Considerato quanto precede, la Croazia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione economica e commerciale al fine di creare zone di libero scambio, soprattutto con gli altri paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 45

Si conviene che l'espressione "figli" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 46

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58

Le Parti si dichiarano interessate ad intraprendere quanto prima discussioni sulla futura cooperazione nel settore dei trasporti aerei.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 60

Le Parti convengono che le disposizioni di cui all'articolo 60 non siano tali da impedire limitazioni eque e non discriminatorie all'acquisto di beni immobili sulla base di un interesse generale, o da pregiudicare le norme delle Parti in materia di proprietà di beni immobili, salvo nei casi espressamente specificati.

Resta inteso che i cittadini croati sono autorizzati ad acquistare beni immobili negli Stati membri dell'Unione europea in conformità della legislazione comunitaria in vigore, salvo eccezioni specifiche autorizzate da tale legislazione ed applicate in conformità della normativa nazionale applicabile negli Stati membri dell'Unione europea.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 71

Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 120

- a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 120 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:
- nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
 - nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.
- b) Le Parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 120 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 120, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

Dichiarazioni relative al protocollo n. 4

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1. La Croazia accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1. La Croazia accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE UNILATERALE

Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, la Comunità europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Croazia, la Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 30 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;
 - in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1.
-

